

Assemblea Regionale Siciliana

CCCXLIII. SEDUTA

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1950-51 » (525) (Discussione):

Pag.

PRESIDENTE	5617
CASTROGIOVANNI, Presidente della Giunta del bilancio e relatore	5617
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	5618
(Votazione segreta)	5618
(Risultato della votazione)	5618

Disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia » (401) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 5618, 5619, 5621, 5622, 5626, 5629, 5630 5631, 5639, 5642, 5656, 5657	
NAPOLI	5618, 5621, 5622, 5625, 5634
MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	5618, 5621, 5622, 5628, 5653
NICASTRO	5619, 5620, 5623, 5627
CASTROGIOVANNI	5619, 5630, 5631
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	5621, 5625, 5646
STARABBA DI GIARDINELLI	5621
BIANCO	5622, 5629, 5631, 5654
RESTIVO, Presidente della Regione	5622, 5631
FRANCHINA	5624, 5639
MONASTERO	5621, 5649
FARANDA	5627
CALTABIANO	5627, 5641
CRISTALDI	5628, 5644
CACOPARDO	5637, 5640
PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione	5639, 5643
MONTEMAGNO	5645
AUSIELLO	5651
ALESSI	5651
MONTALBANO, relatore di minoranza	5631, 5654
(Votazioni segrete)	5655, 5656
(Risultati delle votazioni)	5629, 5657

La seduta è aperta alle ore 16,25.

D'AGATA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1950-51 » (525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1950-51 ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore della Giunta del bilancio per svolgere, come è stato deliberato nella seduta precedente, la relazione orale.

CASTROGIOVANNI, Presidente della Giunta del bilancio e relatore. Signori colleghi, brevissimamente vi dico che è spiacevole prorogare ancora l'esercizio provvisorio del bilancio, ma è necessario. Pertanto l'Assemblea a mio modesto avviso non può fare altro che approvare il relativo disegno di legge che la Giunta del bilancio ha approvato all'unanimità.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« Con effetto dal 1º novembre 1950 è prorogato, fino a quando non sia approvato con legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1950, il termine stabilito con la legge regionale 13 ottobre 1950, n. 76, per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51, secondo lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa ed il relativo disegno di legge, presentato alla Presidenza dell'Assemblea regionale il 30 aprile 1950. »

Non è chiaro a che cosa si riferisca la dizione « fino a quando non sia approvato con legge ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' giusta la sua osservazione; la correggiamo subito.

PRESIDENTE. Allora per chiarezza si possono aggiungere dopo le parole « fino a quando » le altre « il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51 ». Pongo ai voti l'articolo 1 così modificato.

(*E' approvato*)

Art. 2.

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(*Segue la votazione*)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti 51

Favorevoli	43
Contrari	8

(*L'Assemblea approva*)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Ignazio - Beneventano - Bianco - Bongiorno - Borsellino Castellana - Caltabiano - Castorina - Castrogiovanni - Colosi - Cortese - Cosenzino - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Antoni - Drago - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Concetto - Germanà - Giganti Ines - La Loggia - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti - Luna - Majorana - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Milazzo - Mineo - Mondello - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Pellegrino - Petrotta - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Semeraro - Stabile - Vaccara - Verducci Paola.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia » (401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Riforma agraria in Sicilia ». Dovremmo procedere all'esame dell'articolo 30.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signor Presidente, dobbiamo differire la discussione dell'articolo 30 analogamente a quanto abbiamo stabilito per l'articolo 18 nella parte che riguarda lo stesso problema del demanio agricolo: l'emendamento Napoli, Castrogiovanni ed altri all'articolo 30 parla, infatti, del demanio, per cui occorre che, prima di discutere l'articolo 30, sia portato a conoscenza dell'Assemblea il testo di un articolo aggiuntivo, 29 bis, da noi predisposto, nel quale si regola l'istituzione del demanio. Quindi è opportuno discutere per ora l'articolo 26, lasciando ancora sospesi gli altri articoli.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Dalla lettura di questo emendamento all'articolo 30 si deduce che è impossibile la discussione se prima non si è provveduto alla discussione dell'articolo 29 bis, cui ha accennato l'onorevole Napoli.

PRESIDENTE. Allora prendiamo in esame l'articolo 18.

NAPOLI. Ma l'articolo 18 l'abbiamo trattato; abbiamo soltanto rinviato la discussione sul problema del demanio, discussione che avrà luogo esaminando l'articolo 29 bis.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Potremmo discutere l'articolo 28, al quale è stato presentato un nostro emendamento che attribuisce all'Ente per la riforma agraria la facoltà di imporre permute coattive per determinare l'ammassamento delle terre conferite. Questo è l'unico problema che possiamo discutere. Noi chiediamo, comunque, che tutte le questioni che abbiano riferimento al demanio regionale e all'enfiteusi vengano accantonate per essere discusse in unica volta essendo legate intimamente l'una all'altra. Ne discuteremo in una delle prossime sedute.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ora è impossibile.

NICASTRO. Il problema va discusso ampiamente e con calma, possibilmente facendone oggetto di una speciale riunione fra rappresentanti dei diversi gruppi, come si è fatto in questi giorni per altri problemi, con risultati soddisfacenti. Chiedo, pertanto, che per ora si discuta soltanto l'articolo 28 in attesa di discutere gli articoli accantonati.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Signor Presidente, concordo con l'onorevole Nicastro che l'argomento è di tanta delicatezza da meritare una ampia discussione. D'altra parte, il primo firmatario dell'emendamento che mira, ove la Assemblea lo voglia, alla costituzione di un demanio regionale, è l'onorevole Napoli; quest'ultimo domani ineluttabilmente deve allontanarsi da Palermo. Pertanto, signor Presidente, la prego perchè, se è possibile, l'argomento sia trattato o stasera o domani mattina.

PRESIDENTE. L'emendamento non è stato ancora presentato.

NAPOLI. E' alla copia e si aspetta che sia firmato.

CASTROGIOVANNI. La parte dell'articolo 18, che si riferisce a questo problema, è

stata rinviata. Il momento opportuno per discuterla è proprio questo.

NICASTRO. Insisto sul mio convincimento che stasera sarebbe impossibile, perchè la questione bisognerà studiarla a fondo.

NAPOLI. Perchè mi vuoi costringere a non partire? Io aspetto proprio che si discuta questo emendamento.

NICASTRO. Non c'è alcuna presa di posizione da parte nostra per sabotare la tua iniziativa. Se non è stasera, potrebbe essere domattina.

PRESIDENTE. Allora pongo in discussione l'articolo 28. Ne do lettura:

Art. 28.

Offerta collettiva.

« Più proprietari, entro l'ambito della stessa zona agraria, possono procedere cumulativamente all'offerta di cui all'articolo precedente.

In tal caso l'obbligo individuale si considera adempiuto con l'offerta di una quota pari alla somma delle quote da ciascuno dovute, previe le detrazioni singolarmente ammesse.

Per i terreni ricadenti in comprensori di bonifica la facoltà di offerta può essere esercitata a mezzo dei relativi consorzi. »

Comunico che all'articolo 28 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Alessi:

sostituire all'articolo 28 il seguente:

Art. 28.

« Entro 30 giorni dalla pubblicazione dei piani di individuazione a tenore dell'articolo 29, più proprietari soggetti a conferire, possono presentare all'Ente per la riforma agraria in Sicilia un piano di conferimento cumulativo, che offre, entro l'ambito della medesima zona agraria, una quota pari alla somma delle quote da ciascuno dovute.

La quota offerta deve costituire unica estensione senza soluzione di continuità e, fermi restando i requisiti indicati nel primo comma dell'articolo 26, non deve essere qualitativamente inferiore a nessuna delle quote singolarmente dovute.

Con l'accettazione da parte dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia del conferimento collettivo, si intendono sostituiti i relativi piani di conferimento.

La decisione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, che deve aver luogo entro 60 giorni, viene resa pubblica con le norme dell'articolo 29 e avverso di essa è ammesso reclamo ai sensi dell'ultimo comma di detto articolo.

Per i terreni ricadenti in comprensori di bonifica, la facoltà di cui al primo comma può essere esercitata a mezzo dei relativi consorzi. »

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello e Colajanni Pompeo:

sostituire all'articolo 28 il seguente:

Art. 28.

« L'Ente per la riforma agraria in Sicilia ha la facoltà di imporre permute coattive fra proprietà confinanti, di eguale reddito dominicale complessivo, allo scopo di procedere alla concessione in enfiteusi di superfici unite.

Alle dette permute sono applicabili tutte le esenzioni fiscali disposte dall'articolo 45 della presente legge. »

— dall'onorevole Monastero:

sostituire all'articolo 28 il seguente:

Art. 28.

Conferimento collettivo

« Entro trenta giorni dalla pubblicazione dei piani di individuazione a tenore dell'articolo 29, più proprietari soggetti a conferire, possono presentare all'Ente per la riforma agraria in Sicilia un piano di conferimento cumulativo, che offre, entro l'ambito della medesima zona agraria, una quota pari alla somma delle quote da ciascuno dovute.

La quota offerta deve costituire unica estensione, senza soluzione di continuità, e, fermi restando i requisiti indicati nel primo comma dell'articolo 26, non deve essere qualitativamente inferiore a nessuna delle quote singolarmente dovute; l'accettazione da parte dello Ente per la riforma agraria in Sicilia, che deve aver luogo entro 60 giorni, viene resa pubblica con le norme dell'articolo 29, e avverso di essa è ammesso reclamo ai sensi del-

l'ultimo comma di detto articolo.

Per i terreni ricadenti in comprensori di bonifica la facoltà, di cui al 1° comma, può essere esercitata a mezzo dei relativi consorzi. »

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire all'articolo 28 il seguente:

Art. 28.

Offerta collettiva.

« Entro trenta giorni dalla pubblicazione dei piani di individuazione a tenore dell'articolo 29, più proprietari soggetti a conferimento possono presentare all'ente per la riforma agraria in Sicilia un piano di conferimento cumulativo che offre, entro l'ambito della medesima zona agraria, una quota pari alla somma delle quote da ciascuno dovute.

La quota offerta deve costituire unica estensione senza soluzione di continuità e, fermi restando i requisiti indicati nel 1° comma dell'articolo 26, non deve essere qualitativamente inferiore alla media delle quote singolarmente dovute.

Con l'accettazione da parte dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia del conferimento collettivo, si intendono sostituiti i relativi piani di conferimento

La decisione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, che deve essere data entro sessanta giorni, viene resa pubblica con le norme dell'articolo 29, e contro la stessa è ammesso reclamo ai sensi dell'ultimo comma di detto articolo.

Per i terreni ricadenti in comprensori di bonifica, la facoltà di cui al primo comma può essere esercitata a mezzo dei relativi consorzi. »

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, vorrei chiarire che il nostro non deve essere inteso come emendamento sostitutivo, ma come emendamento aggiuntivo all'articolo 28.

Noi siamo favorevoli, circa la formulazione dell'articolo 28, al testo della Commissione che prevede l'offerta volontaria da parte del proprietario. Ove questa non ci sia, l'articolo 28 successivamente dovrebbe disciplinare la

materia. A tale scopo è stato presentato il nostro emendamento aggiuntivo, che l'Assemblea potrà approvare se si convincerà della nostra tesi; altrimenti lo respingerà. Credo che in questo senso si siano presi accordi col Presidente della Regione ieri sera.

PRESIDENTE. Allora discutiamo contemporaneamente l'articolo 28 nel testo della Commissione e gli emendamenti sostitutivi, poi discuteremo l'emendamento Pantaleone ed altri in quanto è aggiuntivo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Allo articolo 28 sono stati presentati due emendamenti sostitutivi, uno dell'onorevole Alessi e l'altro degli onorevoli Napoli ed altri, i quali sono identici tranne qualche particolare insignificante. Essi hanno una formulazione...

PRESIDENTE. Ce n'è un altro dell'onorevole Monastero.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Sì, ed anch'esso è quasi identico agli altri due. Quindi, signor Presidente, vorrei sottoporre alla sua approvazione la mia proposta di unificare questi emendamenti in maniera che si possa votare su uno solo, essendo identici sostanzialmente.

Rispetto al testo della Commissione i tre emendamenti Monastero, Alessi e Napoli ed altri sono più completi, perché prevedono con maggiori dettagli le modalità dell'offerta collettiva, fissano i termini, determinano il modo con cui l'Ente per la riforma agraria in Sicilia debba o non accogliere l'offerta; credo, quindi, che dal punto di vista della loro articolazione, siano preferibili al testo della Commissione. Ritengo sia conveniente accettare, come testo tipo su cui basare la discussione, l'emendamento Napoli, Castrogiovanni ed altri.

FRANCHINA. Perchè pone il termine di 30 giorni?

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, ne ha facoltà il Governo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Nei riguardi dello articolo 28 e della offerta collettiva credo che, brevemente, si possano illustrare i benefici che se ne possono trarre. Indubbiamente l'assegnazione del-

le terre, la lottizzazione, quanto più concentrata può farsi tanto meglio riesce. E' questo lo scopo che ci ha spinto a proporre l'offerta collettiva: quello, appunto, di concentrare meglio in gruppi i lotti da distribuire in Sicilia. A parte il fatto che ciò può riuscire comodo all'una parte e all'altra, riesce, indubbiamente, comodo alla pubblica amministrazione, che viene a trovarsi in condizioni di potere, effettivamente, disporre di appezzamenti tutti in un posto e non spezzettati qua e là.

Quindi, non occorre che aggiunga parola per dire il beneficio e il vantaggio che può trarsi da questa provvida disposizione.

FRANCHINA. Il termine di 30 giorni, però, non è sufficiente.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Resta da discutere soltanto il termine. Quello di 30 giorni non è affatto sufficiente; vorrei rifarmi per analogia ad un altro termine, quello sulle offerte individuali, che è di 180 giorni; ma è troppo lungo.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Stabiliamo lo stesso termine. Cioè sei mesi esatti.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Resta ferma, quindi, l'accettazione dell'emendamento Napoli, variando soltanto il termine da trenta giorni a novanta giorni, al disotto del quale non si può andare.

FRANCHINA. La questione delle permute coattive?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non c'entra. Allora resta ferma novanta giorni?

STARRABBA DI GIARDINELLI. Che importanza ha se il termine è di novanta giorni o di centottanta giorni?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Centottanta giorni non è possibile.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Si stabilisca, almeno, centoventi giorni.

NAPOLI. Anche a nome degli altri firmatari, aderisco alla modifica proposta dell'Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

MONASTERO. Ritiro il mio emendamento e aderisco a quello degli onorevoli Napoli ed altri.

PRESIDENTE. La Commissione dica il suo parere.

BIANCO. La maggioranza della Commissione accetta l'emendamento Napoli-Castrogiovanni ed altri. Per quanto riguarda il termine, dato che quello stabilito per la presentazione del piano è di 180 giorni, si preferirebbe che fosse portato a 120 giorni per l'offerta collettiva lasciando 60 giorni all'Ente per la riforma agraria in Sicilia, per la decisione, in modo da far coincidere questa data con quella della presentazione dei piani da parte dei singoli proprietari.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Io vorrei novanta giorni per l'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

BIANCO. Non dobbiamo preoccuparci soltanto delle esigenze burocratiche, dobbiamo preoccuparci anche dei proprietari che per mettersi d'accordo debbono risolvere parecchie questioni.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Allora quale sarebbe la sua proposta?

BIANCO. Centoventi giorni per la presentazione del piano di conferimento e 60 giorni all'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

RESTIVO, Presidente della Regione. Quindi il termine di 30 giorni di cui al primo comma deve essere portato a 120 giorni.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Rinunzio alla mia proposta ed aderisco a quella dell'onorevole Bianco.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Tutto il resto rimane invariato.

NAPOLI. Anche a nome degli altri firmatari del mio emendamento accetto la proposta dell'onorevole Bianco.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Nello articolo 27 relativo alle offerte individuali, che implicano minore complessità di problemi delle offerte cumulative, le quali richiedono, invece, un accordo fra più parti, si fissò un termine di centottanta giorni, che valeva sia per quanto atteneva all'esercizio della facoltà di offerta, sia per quanto si riferiva all'accet-

tazione da parte dell'Ente per la riforma agraria. Questi termini di centottanta giorni dovrebbero trovare riferimento anche nell'articolo 28 che richiede, comunque, una attività più complessa e più difficile di quella prevista nell'articolo 27. Ora, siccome nell'articolo 28 si parla di un termine di sessanta giorni, entro cui l'Ente per la riforma agraria in Sicilia deve decidere se accettare o meno la offerta cumulativa, allora residuerebbero per completare i 180 giorni, già accettati nell'articolo 27, centoventi giorni. Saremmo quindi di accordo perché i termini siano adeguati in questo senso. Infatti non è rispondente alla realtà che, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge, ci possano essere dei proprietari che abbiano già concordato la soluzione e abbiano già formulato una concreta proposta di offerta collettiva. Quindi credo che, nel merito, gli stessi proponenti l'emendamento possano essere d'accordo.

FRANCHINA. Sì, anche perché un proprietario può trovarsi in un posto e un altro proprietario in un altro posto. Uno a Montecatini e uno a Parigi.

ALESSI. C'è una differenza tra le due norme per cui la correlazione non è strettamente necessaria, ma non è un tema di dibattito.

MONASTERO. Per quanto riguarda il titolo è meglio dire « offerta collettiva » o « conferimento collettivo »?

RESTIVO, Presidente della Regione. Dato che abbiamo parlato d'offerta nell'articolo 27, è preferibile il termine « offerta »; non si tratta infatti di conferimento.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Mentre mantiene il carattere di conferimento, dall'altro lato non perde il carattere di offerta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Napoli ed altri sostitutivo dell'articolo 28, con la modifica proposta dall'onorevole Bianco. Lo rileggono.

Art. 28.

Offerta collettiva.

« Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei piani di individualizzazione a tenore dell'articolo 29, più proprietari soggetti a conferimento possono presentare all'Ente per la

riforma agraria in Sicilia un piano di conferimento cumulativo che offre, entro l'ambito della medesima zona agraria, una quota pari alla somma delle quote da ciascuno dovute.

La quota offerta deve costituire unica estensione, senza soluzione di continuità, e, fermi restando i requisiti indicati nel 1º comma dello articolo 26, non deve essere qualitativamente inferiore alla media delle quote singolarmente dovute.

Con l'accettazione da parte dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia del conferimento collettivo, si intendono sostitutivi i relativi piani di conferimento.

La decisione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, che deve essere data entro sessanta giorni, viene resa pubblica con le norme dell'articolo 29 e contro la stessa è ammesso reclamo ai sensi dell'ultimo comma di detto articolo.

Per i terreni ricadenti in comprensori di bonifica, la facoltà di cui al primo comma può essere esercitata a mezzo dei relativi consorzi. »

(E' approvato)

Resta inteso che rimane impregiudicato lo emendamento Pantaleone ed altri, presentato come sostitutivo dell'articolo 28, ma da considerarsi come aggiuntivo.

NICASTRO. Chiedo di parlare sull'emendamento aggiuntivo Pantaleone ed altri.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. L'emendamento aggiuntivo concede all'Ente per la riforma agraria in Sicilia la facoltà di operare permute coattive, al lo scopo di procedere alla concessione di superfici unite. Non v'è dubbio che potrebbe verificarsi l'ipotesi del conferimento di spezzoni di terreno distanti gli uni dagli altri per i quali si renderebbero difficile l'esecuzione di opere di trasformazione e la razionale e regolare distribuzione. In questo senso si dovrebbe dare la facoltà all'Ente per la riforma agraria in Sicilia di procedere ad un ammassamento attraverso le permute coattive, in modo che si possa determinare una migliore trasformazione ed una migliore distribuzione.

Mi riferisco a quanto ebbe a dire l'Assessore all'agricoltura quando, parlando della necessità di distribuire dei terreni intorno ai borghi abitati, prospettò che avrebbe potuto determinarsi la necessità di permute coattive per l'ammassamento necessario alla esecuzio-

ne di opere di trasformazione. Generalmente le opere di trasformazione comprendono: costruzioni di case, costruzioni di strade, impianti di trasformazione, etc.; non vi è dubbio, quindi, che, quando noi determiniamo un ammassamento, agevoliamo la costruzione di tutte queste opere di trasformazione. C'è anche il problema che riguarda la possibilità di eseguire opere di trasformazione e di condurre i fondi servendosi di consorzi di servizi che, una volta accentrati in prossimità dei fondi stessi, possono intervenire più facilmente nei confronti dei quotisti a cui si attribuiranno i singoli lotti. Non vi è dubbio che nel futuro possiamo avere una conduzione dei fondi in cui i piccoli conduttori diretti si consorzino per l'uso di un trattore che dovrà necessariamente avere possibilità di un impiego utile (circa 150 ettari) in modo da riuscire effettivamente di aiuto. Per questi motivi si rende necessario che l'Ente per la riforma agraria abbia la facoltà di intervenire ampiamente in modo che possa, attraverso le permute coattive, assicurare l'interesse della produzione stessa.

Il nostro emendamento tende a realizzare questo concetto tecnico, economico e produttivo, perchè serve ai fini di un effettivo incremento della conduzione dei fondi, in modo che si possa creare, in maniera associata, quella azienda collettiva la quale possa produrre i benefici che noi vogliamo siano realizzati per l'incremento della produzione in Sicilia. Insisto e prego il Governo di guardare con attenzione il problema.

D'altro canto faccio notare che la facoltà che diamo all'E.R.A.S. deve essere adoperata nei giusti limiti. Il fatto stesso che si tratta di una « facoltà » è un elemento che può rendere accessibile ed accettabile l'emendamento che proponiamo; si tratta di permute di terreni di uguale valore e giudicherà l'Ente per la riforma agraria, caso per caso, se deve servirsi della facoltà, che con questo emendamento intendiamo concedergli.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma chi giudica sul valore della proprietà?

NICASTRO. Giudica l'Ente per la riforma agraria. Il concetto di permute implica quello di uguale valore.

STARRABBA DI GIARDINELLI. I proprietari sanno come deve essere valutato il proprio terreno.

NICASTRO. Il nostro è un emendamento fondamentale, per avere la possibilità di creare una conduzione sotto forma aziendale della piccola proprietà coltivatrice associata e consortile in modo da avere a diretta disposizione i servizi e l'assistenza.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, signori colleghi, il preannunciato dissenso dell'onorevole Starrabba di Giardinelli e dell'onorevole Bianco mi porta nella necessità di chiarire il significato del voto con cui si è approvato lo articolo 28. Con questo articolo non si è voluto dare al proprietario il particolare privilegio di conferire determinate superfici unite; ma s'è voluto, principalmente, avere la possibilità di costituire delle superfici unite, e ciò in relazione agli indiscutibili ed evidenti vantaggi che si possono trarre dal conferimento di superfici unite sia agli effetti della produzione e della industrializzazione della produzione sia agli effetti di una facilitazione del lavoro degli uffici tecnici. Infatti, l'ammasso di superfici sempre maggiori consente un'economia nei servizi, un'economia di spese ed una convivenza certamente più civile e più proficua sotto tutti i punti di vista.

A me sembra, pertanto, che la destra, rappresentata dagli onorevoli Starrabba di Giardinelli e Bianco, non si sia voluta rendere conto di quella che è la portata dell'articolo che abbiamo votato, dimostrandosi contraria al nostro emendamento aggiuntivo all'articolo 28 che dà la facoltà, dico la facoltà, all'Ente per la riforma agraria d'imporre permute coattive, esenti da aggravi fiscali agli effetti della stipulazione dell'atto, in conformità al principio di costituire, attraverso i conferimenti, superfici unite.

STARRABBA DI GIARDINELLI. L'Ente per la riforma agraria avrà soltanto la facoltà, ma non si può buttare fuori un proprietario dalla superficie residuatagli dopo il conferimento.

FRANCHINA. Ma Ella, onorevole, Starrabba di Giardinelli, non si rende conto delle esigenze dei nuovi tempi. Ella vede un attentato alla sacra della proprietà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Mi spieghi praticamente che cosa avviene.

FRANCHINA. Stavo proprio per fare questo.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Io credo che sia una cosa offensiva per lei stesso che la propone.

FRANCHINA. Mi consenta, non è affatto offensiva; è lei a trincerarsi in una opposizione recisa tutte le volte che si chiede qualche cosa che, anche formalmente, viene a turbare il suo sacro diritto di proprietà. Ella insorge, mi permetta, qualche volta, in forma non del tutto razionale.

Facciamo l'ipotesi che quattro proprietari debbano eseguire i conferimenti e, di questi, tre siano d'accordo nel conferire, attraverso l'offerta spontanea, superfici unite, mentre il quarto sia di diverso parere. (*Interruzioni*)

Quando nella permuta è garantito lo stesso reddito dominicale e sono applicate tutte le esenzioni fiscali, a me pare che sia pienamente garantito il diritto di proprietà; soltanto si vuole particolarmente favorire la possibilità di costituire superfici unite sempre maggiori. E nessuno può contestare che ciò sia propizio per una migliore produttività. Altro è dislocare forze, soprattutto meccaniche, in piccoli appezzamenti di terreno, altro è concentrarle in grandi complessi di superficie terriera con evidente vantaggio economico nella conduzione dei fondi.

Quindi, ritengo che da nessun punto di vista, tranne a volersi trincerare dietro quel diritto di proprietà talmente intoccabile da non potere essere sacrificato anche lievemente, si possa trovare un motivo serio di obiezioni. Del resto nel nostro codice si presentano casi analoghi, per esempio quello della quota interclusa, che può dare luogo ad una richiesta di esproprio da parte del privato, perché economicamente rappresenta un gran danno per un fondo servente mentre essa stessa economicamente non è utile, perchè, non raggiungendo i limiti, non ha quella unità prevista dal codice per la minima unità fondiaria. Nel nostro caso, invece, nemmeno si chiede l'esproprio, ma la permuta con altra superficie uguale come coltura e come reddito. Quale nocumeto, quindi, può apportare al proprietario la permuta che non l'impegna nemmeno dal punto di vista fiscale, mentre sopperisce ad una esigenza di interesse pubblico dell'unità fondiaria, per un maggiore e utile impiego di forze meccaniche nella produzione?

Noi abbiamo votato favorevolmente l'articolo 28 in previsione di questo emendamento, il quale evita che possa essere infranta la possibilità di realizzare l'unità fondiaria per la obiezione anche di uno solo dei proprietari.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Per intendere bene questo problema bisogna tenere presente quanto sull'argomento è stato disposto, nel testo del disegno di legge.

Di questo problema, guardato nella sua sostanza produttiva e sociale, noi, Napoli, Castrogiovanni ed altri, ce ne siamo occupati all'articolo 34 ter (possibilità di permute), all'articolo 37 bis (consorzi anche obbligatori tra assegnatari), all'articolo 45, con l'ultimo comma aggiuntivo, nel quale si tratta delle esenzioni fiscali.

Nell'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Pantaleone ed altri si dice che l'Ente per la riforma agraria ha facoltà di imporre permute coattive tra proprietà confinanti di uguale reddito dominicale complessivo.

NICASTRO. Permute, soltanto permute.

NAPOLI. A chi ci riferiamo? All'assegnatario proprietario o al vecchio proprietario?

NICASTRO. A tutti i proprietari della zona.

NAPOLI. Vecchi e nuovi?

NICASTRO. Vecchi e nuovi.

NAPOLI. Vuol dire che noi imponiamo ad un proprietario di permutare la sua proprietà con un'altra.

NICASTRO. Sì, ma nella stessa zona. Si tratta di proprietà limitrofe. Se si conferiscono proprietà situate in punti opposti di una stessa zona, l'Ente per la riforma agraria a mezzo delle permute coattive potrà realizzare una superficie unica.

NAPOLI. Ah! L'Ente per la riforma agraria dovrebbe avere la facoltà di imporre permute coattive tra proprietà « confinanti »! Quindi, vuol dire che, per disporre la permute le proprietà devono essere prima di tutto confinanti. E perché le permutiamo se sono confinanti? Per spostare i proprietari da un posto all'altro?

FRANCHINA. I confini di ogni proprietà, quanto meno, sono quattro e, se due proprietà confinano da un solo lato, rimangono gli altri tre confini. Attraverso le permute si può realizzare in una zona una superficie unita, mentre i conferimenti lasciati all'arbitrio potrebbero cadere su punti estremi e non confinanti di due o più proprietà pure confinanti fra loro.

NAPOLI. Possono essere confinanti anche per un solo punto e allora siamo d'accordo. Sono sempre nella stessa zona, per cui noi imponiamo una permuta coattiva tra proprietà confinanti di uguale reddito allo scopo di procedere al conferimento di superfici unitarie.

FRANCHINA. Prima dell'assegnazione c'è il piano di conferimento. Quattro proprietari potrebbero conferire delle quote individuali in punti completamente estremi, mentre, attraverso la disposizione da noi proposta, sarebbe possibile conglobare in un unico appezzamento tutte le quote conferite.

NAPOLI. E allora dovremmo parlare di « permute di quote da conferire, allo scopo di procedere a conferimenti di superficie unitaria ».

FRANCHINA. Va bene così. Sul concetto sei d'accordo?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il problema posto dal comma aggiuntivo degli onorevoli Pantaleone ed altri è un problema di particolare interesse e di particolare delicatezza. Io non contesto che possa appalesarsi l'utilità di prevedere in qualche modo queste permute, eventualmente coattive, allo stesso modo come sono previste le permute dalla legge sulla bonifica, per il riordinamento della proprietà fondiaria, e dal Codice civile. Nella legge di bonifica e nel Codice civile è previsto che, quando occorra o per eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria o a seguito della esecuzione di opere di bonifica o per ricondurre determinate proprietà a una unità culturale o per agevolare l'esecuzione di opere di bonifica per cui si rende necessario spostare l'assetto di unità entro il comprensorio di bonifica, si possa provvedere, an-

che attraverso l'obbligo di permute coattive, con un piano di coordinamento, sottoposto a particolari modalità e garanzie.

Ma tutto questo, se vogliamo, onorevoli colleghi, inserirlo in un articolo della nostra legge sulla riforma agraria, deve essere particolarmente valutato in rapporto alle disposizioni della legge di bonifica e del Codice civile. Va valutato, soprattutto, se sia necessaria o no una nuova norma o se basti riferirci a quelle, che hanno avuto il vaglio di una applicazione concreta. Vorrei pregare, quindi, di consentire che la discussione di questo emendamento sia rinviata in modo da avere la possibilità di studiarne, in rapporto a queste fonti, la sua formulazione precisa.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, s'intende accolta la proposta dell'Assessore alle finanze.

Si riprende in esame il secondo comma dell'articolo 26, sospeso nella seduta antimeridiana del 14 novembre. Lo rilego:

« Sono compresi nel conferimento i fabbricati classificati in catasto come rurali e tutti gli altri impianti di carattere agricolo esistenti nei lotti da conferire ad eccezione di quelli accessori e serventi ai terreni esclusi dal conferimento. »

Ricordo che, su tale comma, vi sono ancora i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello e Colajanni Pompeo:

sostituire alla parola: conferire » le altre: « concedere in enfiteusi »;

sopprimere le parole: « ad eccezione di quelli accessori e serventi ai terreni esclusi dal conferimento ».

— dagli onorevoli Faranda, Ricca, Lo Manto, Stabile, Ajello Ardizzone:

sostituire al secondo comma dell'articolo 26 i seguenti: « Sono compresi nel conferimento i fabbricati in catasto come rurali, esistenti nei lotti da conferire ad eccezione di quelli accessori e serventi anche ai termini residuati dal conferimento.

I manufatti e gli impianti agricolo-industriali, esistenti nei terreni da conferire e che non rientrano nel computo estimato del reddito fondiario, sono indennizzati a parte, in base a stima. »

— dall'onorevole Cristaldi:

aggiungere, dopo il secondo comma il seguente: « Analogamente si considerano conferiti i fabbricati e gli impianti serventi il terreno scorporato, anche se compresi nel terreno escluso dallo scorporo. »

Comunico che ieri è stato presentato, dagli onorevoli Franchina, Nicastro, Potenza, Montalbano, Mondello e Cortese il seguente emendamento:

sostituire al secondo comma dell'articolo 26 i seguenti:

« Sono compresi nel conferimento tutti i fabbricanti di qualsiasi natura, quando al proprietario non rimane altro terreno nel fondo.

Nel caso in cui i fabbricati rurali o gli accessori dovessero ricadere sulla parte di terreno che rimane al proprietario, fino a quando non sarà provveduto alla costruzione di detti fabbricati, gli assegnatari dei lotti avranno diritto all'uso gratuito secondo gli usi e le consuetudini locali ».

Comunico, inoltre, che gli onorevoli Castrogiovanni, Castorina, Caltabiano, Montemagno, e Romano Fedele hanno testé presentato il seguente emendamento:

sostituire al secondo comma dell'articolo 26 i seguenti:

« I fabbricati rurali che non hanno funzione di centro aziendale e sono destinati ad abitazione dei coltivatori, con i relativi accessori adibiti alla conservazione dei prodotti agricoli ed al ricovero degli animali, esistenti nei terreni conferiti, sono compresi nel conferimento.

I fabbricati aventi funzioni di centro aziendale, e gli impianti agricoli, a tipo aziendale, destinati alla irrigazione ed all'approvvigionamento idrico per gli uomini e gli animali, nonché al ricovero degli animali od alla conservazione degli attrezzi e delle macchine agricole o dei prodotti del fondo o alla trasformazione di questi ultimi, sono compresi nel conferimento allorchè il medesimo comprenda l'intero fondo al cui servizio esclusivo detti impianti erano adibiti.

Nel caso di parziale conferimento del fondo, ove gli impianti ed i fabbricati di cui al comma precedente siano promiscuamente adibiti al servizio dei terreni da conferire e di quelli residui, sia che ricadano negli uni o negli altri, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia determina, in sede di formulazione del piano di conferimento, in rapporto alla loro

prevalente destinazione e tenuto conto degli obblighi di trasformazione gravanti sul conferente, gli impianti che debbono essere in tutto o in parte conferiti e la relativa indennità a norma del secondo comma dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ».

FARANDA. Anche a nome degli altri firmatari ritiro l'emendamento da me presentato.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. In sede di discussione del primo comma dell'articolo 26, ieri feci la riserva di chiarire successivamente le ragioni per cui al secondo comma avevamo proposto di sopprimere le parole « ad eccezione di quelli accessori e serventi ai terreni esclusi dal conferimento ». Ieri, avendo già detto che eravamo favorevoli al testo del Governo, non intervenni nel dibattito, perché mi ero riservato di intervenire in sede di dichiarazione di voto. Essendosi poi sospesa la discussione per raggiungere un accordo, noi abbiamo presentato ieri sera stessa l'emendamento Franchina ed altri, testè comunicato dalla Presidenza.

Sebbene riteniamo questo emendamento il più rispondente, comunque, poichè non è condiviso dalla maggioranza, a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo, così come anche a nome degli altri firmatari dichiaro di ritirare l'emendamento presentato ieri dallo onorevole Franchina ed altri, ed aderisco a quello presentato stamane dagli onorevoli Castrogiovanni ed altri, proponendo il seguente altro emendamento che porta anche la firma degli onorevoli Franchina, Cristaldi, Gallo Luigi, Colosi e Montalbano:

sopprimere nell'ultimo comma dell'emendamento Castrogiovanni ed altri le parole : « e la relativa indennità a norma del secondo comma dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ».

Rimarebbe, per il momento, accantonato il nostro emendamento relativo alla questione della concessione in enfiteusi, di cui si parlerà a suo tempo.

Io intendo chiarire il perchè noi non vorremmo nessun riferimento ad indennità. La norma richiamata nell'ultimo comma dello emendamento Castrogiovanni ed altri si riferisce a indennità di terreni valutabili mediante l'imponibile. I fabbricati non hanno imponibile, ma giocano sull'imponibile dei

terreni, perchè ne determinano una migliore condizione e, quindi, una migliore classifica; questo richiamo, però, non ci convince e d'altro canto siamo contrari a riaprire la maglia per una rivalutazione di terreni, non col modo stabilito dalle nostre leggi, ma con riferimento alle indennità pagate secondo la legge dello Stato. Non vediamo la ragione per cui si debba fare riferimento a questa norma, in quanto i fabbricati non hanno un reddito dominicale e, quindi, non sono valutabili e suscettibili di pagamento di indennità ai fini dell'esproprio. Vorremmo che l'onorevole La Loggia chiarisse anche questo aspetto, perchè nessuno possa chiedere una indennità per i fabbricati, che non spetta e che non è prevista neanche nelle norme emanate dallo Stato per l'attuazione della riforma agraria nel Mezzogiorno.

CALTABIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALTABIANO. Non crediamo che l'emendamento da noi presentato verrà a costituire un onere gravoso per la Regione o altri enti pubblici. Qui si tratta di potere compensare con una indennità computata sull'imponibile catastale, che non è previsto, ma che dovrà sostituirsi con un altro imponibile calcolato con un apposito calcolo, per quelle porzioni di fabbricato che saranno assegnate per il servizio della quota dei terreni conferiti. Questo emendamento ha lo scopo di garantire la base morale della legge sulla riforma agraria, se è vero che essa tende ad un riordinamento della proprietà fondiaria della Sicilia ed a una ricomposizione dell'azienda e, soprattutto, ad una nuova tenuta della terra e del regime agrario. Noi non troviamo la ragione perchè s'insista troppo nell'espropria a condizioni alquanto più gravose per i concedenti. Questo a noi non pare che conferisca dignità alla legge, né che la faccia scendere ancor più profondamente nell'animo del popolo siciliano, né che serva a procurare i maggiori vantaggi sociali che da questa legge stessa noi ci aspettiamo. Secondo un mio calcolo sommario, l'onere che ne potrà venire all'erario regionale sarà di qualche diecina di milioni. Non riteniamo che sia il caso di comprendere, a titolo gratuito, nel conferimento questa quota di fabbricati, il cui esproprio darà sempre la sua parte di disagio ai conferenti, sotto lo specioso motivo che nell'imponibile cata-

stale è anche compreso il fabbricato rurale, che risulta catastato con imponibile zero. Quindi, io e i colleghi firmatari insistiamo e ci auguriamo che i colleghi dell'Assemblea vogliano votare senza difficoltà l'emendamento.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io dichiaro di ritirare il mio emendamento aggiuntivo e di aderire all'emendamento presentato dall'onorevole Castrogiovanni ed altri e anche allo emendamento soppressivo della sua ultima parte, per la semplissima ragione che non possiamo disancorarci, per ragioni di carattere finanziario, dalla legge nazionale, perchè è lo Stato che paga l'indennizzo attraverso il prestito che sarà per emettere.

BIANCO. Perchè, per il limite, ti sei scostato dalla legge nazionale? La legge nazionale la invochi, quando ti fa comodo!

CRISTALDI, relatore di minoranza. Per ora stiamo parlando di una questione diversa. Se vogliamo creare la legislazione per compensazione, allora è un altro paio di maniche. Per ora c'è da domandarsi se possiamo noi disancorarci dalla legge nazionale. Io ritengo di no, perchè in tal caso invece di pagare lo Stato dovrebbe pagare la Regione. Vogliamo noi, all'infuori delle disposizioni di carattere generale dello Stato sull'indennizzo per i terreni conferiti in materia di riforma agraria, creare un onere per la Regione, che non è lieve e che la Regione non potrebbe pagare? Inoltre, da un punto di vista funzionale non disogna dimenticare che si tratta di vantaggi e svantaggi reciproci. La servitù non è sempre a carico di una delle due parti interessate: se gli impianti sono nel terreno rimasto al proprietario e servono la parte scorporata, la servitù viene stabilita in favore dell'assegnatario dei lotti; ma può verificarsi benissimo il caso che gli impianti e i fabbricati cadano nel terreno scorporato e servano la parte rimasta al proprietario, ed allora la servitù è inversa, cioè è a carico di coloro che sono assegnatari e a favore del proprietario, che è stato privato degli impianti. C'è, quindi, una compensazione.

Per le ragioni da me esposte ritengo che la

morale voglia che, una volta che noi applichiamo una legge generale, si segua questa legge generale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, ne ha facoltà il Governo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura e alle foreste. La discussione per l'articolo 26 è stata già fatta ieri e non è il caso di ripeterla. Indubbiamente sorge la questione dell'indennità e qui bisogna riportarsi alla proposizione esposta dall'onorevole Caltabiano. Si tratta veramente di rarissimi casi.

FRANCHINA. Quando i fabbricati sono sui terreni conferiti non vengono forse pagati?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura e alle foreste. Sto dicendo qualche cosa che non avete detto e che è a favore della vostra tesi. Nel catasto rurale esistono anche dei fabbricati che arrivano al secondo piano e che vengono catastati in un catasto particolare che è il catasto urbano...

CALTABIANO. Destinati per abitazioni civili.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura e alle foreste. ...ed hanno, quindi, un imponibile. Sono proprio quei grandiosi fabbricati con casine di villeggiatura. Qui ora stiamo parlando dei fabbricati serventi il fondo. Indubbiamente, nel territorio siciliano troviamo una sproporzione tra proprietà fondiaria sprovvista del tutto di caseggiati (purtroppo la maggior parte, forse i tre quarti) e proprietà fondiaria, invece, con eccesso di comodità serventi il fondo. L'emendamento Castrogiovanni ed altri fa appello al senso di equità della Assemblea, perchè si paghi l'eventuale fabbricato che ecceda il servizio per i normali bisogni dell'azienda e del fondo. Il Governo riconosce giusto e utile, ai fini anche di comporre gli interessi delle parti, di stabilire la indennità la quale non raggiungerà mai i 10 milioni previsti dall'onorevole Caltabiano, perchè in rarissimi casi capiterà di doverla pagare.

CRISTALDI, relatore di minoranza. L'Assessore alle finanze che ne pensa?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura e alle foreste. Questo è il pensiero di tutto il Governo.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Non credo che sia così.

PRESIDENTE. La Commissione dica il suo parere.

BIANCO. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento soppressivo presentato dagli onorevoli Franchina ed altri all'ultimo comma dell'emendamento Castrogiovanni ed altri. Nell'articolo 26 abbiamo regolato la materia per quanto riguarda i fabbricati rurali che servono per l'alloggio dei coltivatori diretti e al ricovero degli animali e dei prodotti, ed abbiamo stabilito in favore dei contadini che, se quei fabbricati ricadono nei lotti loro assegnati rientrano nel conferimento. Qui si prevede il caso dei caseggiati centrali, nei quali possono esservi case di abitazione del proprietario, impianti industriali, talvolta eccedenti il fabbisogno, ed anche opere lussuose. Infatti, mentre vi sono delle grandi estensioni di terreno senza nessun caseggiato, vi sono al contrario delle piccole estensioni di terreno, che hanno dei caseggiati, il cui valore, in rapporto a quello del fondo, è sproporzionato. Ora, voler scorporare una parte di questi caseggiati, per costituire quella via promiscua, che darà luogo ad un'infinità di inconvenienti, è una cosa che deve ripugnare al senso morale di questa Assemblea.

Per questo motivo la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento soppressivo e richiama l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che, se questi fabbricati non venissero, anche in minima parte, a godere di un'indennità di espropria, così come è previsto dalla legge 1933, i proprietari comincerebbero a distruggerli o ne asporterebbero, perlomeno, le tegole, le finestre ed i mattoni.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Nicastro, Franchina, Cristaldi, Semeraro, Cortese, Potenza, Omobono, Cuffaro, Adamo Ignazio, Di Cara, Mndello e Montalbano hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Nicastro ed altri soppressivo dell'ultimo comma dell'emendamento Castrogiovanni ed altri.

Metto ai voti l'emendamento Castrogiovanni ed altri sino alle parole « o in parte conferiti ».

(E' approvato)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta dell'emendamento Nicastro ed altri soppressivo, all'ultimo comma dell'emendamento Castrogiovanni ed altri, delle parole: « e la relativa indennità a norma del secondo comma dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215 ».

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	71
Favorevoli	34
Contrari	37

(L'Assemblea non approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Ignazio - Ajello - Ausiello - Barbera Luciano - Beneventano - Bianco - Bonfiglio - Bongiorno - Borsellino Castellana - Cacciola - Cacopardo - Caligian - Caltabiano - Castorina - Castrogiovanni - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - Di Cara - Drago - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Concetto - Gallo Luigi - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti - Luna - Majorana - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Milazzo - Mineo - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo - Sapienza - Semeraro - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Vaccara - Verducci Paola.

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Rimane quindi approvato nella sua interezza l'emendamento Castrogiovanni ed altri.

Pongo ai voti l'articolo 26 nel suo complesso quale risulta dagli emendamenti ad esso approvati. Lo rileggono:

Art. 26.

Qualità dei terreni da conferire.

« La quota da conferire deve possibilmente costituire unico appezzamento e deve comprendere i terreni di media qualità, tenuto conto della fertilità della ubicazione e degli altri elementi che caratterizzano nel complesso le estensioni soggette a conferimento.

I fabbricati rurali che non hanno funzione di centro aziendale e sono destinati ad abitazione dei coltivatori, con i relativi accessori adibiti alla conservazione dei prodotti agricoli ed al ricovero degli animali, esistenti nei terreni conferiti, sono compresi nel conferimento.

I fabbricati aventi funzioni di centro aziendale, e gli impianti agricoli, a tipo aziendale, destinati all'irrigazione ed all'approvvigionamento idrico per gli uomini e gli animali, nonché al ricovero degli animali od alla conservazione degli attrezzi e delle macchine agricole o dei prodotti del fondo o alla trasformazione di questi ultimi, sono compresi nel conferimento allorchè il medesimo comprenda l'intero fondo al cui servizio esclusivo detti impianti erano adibiti.

Nel caso di parziale conferimento del fondo, ove gli impianti ed i fabbricati di cui al comma precedente siano promiscuamente adibiti al servizio dei terreni da conferire e di quelli residui, sia che ricadano negli uni o negli altri, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia determina, in sede di formulazione del piano di conferimento, in rapporto alla loro prevalente destinazione e tenuto conto degli obblighi di trasformazione gravanti sul conferente, gli impianti che debbono essere in tutto od in parte conferiti e la relativa indennità a norma del secondo comma dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215. »

(E' approvato)

Dovremmo, ora, procedere all'esame dello articolo 29 bis proposto dagli onorevoli Napoli ed altri. Esso si ricollega all'ultimo comma dell'emendamento Napoli ed altri sostitutivo dell'articolo 18 che era così concepito:

« Il demanio agricolo della Regione è am-

ministrato dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia ».

La discussione di tale comma fu sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Leggo ora l'articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Gallo Concetto, Ferrara, Cosentino, Caltabiano e Guarnaccia:

Art. 29 bis.

Demanio agricolo regionale.

« I terreni di cui agli articoli 18 e seguenti sono conferiti al Demanio agricolo della Regione, che li utilizza o assegna secondo le disposizioni del Capo II del presente titolo.

Il Demanio agricolo della Regione è amministrato dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia. »

NAPOLI. Con questo articolo si riprende la materia contenuta nel secondo e terzo comma del nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 18, di cui era stata rinviata la discussione della seduta del 26 ottobre.

CASTROGIOVANNI. Chiedo una breve sospensione della seduta, perchè l'argomento possa essere trattato — così come è avvenuto per altri argomenti di particolare rilievo — in una riunione nella Sala rossa alla quale potranno intervenire tutti quei colleghi che desiderino portare il loro contributo allo studio di questo problema.

NAPOLI. Vorrei proporre alla cortesia di Vostra Signoria e dell'Assemblea che la sospensione sia fatta in modo che l'articolo possa essere trattato stasera o domani mattina.

PRESIDENTE. Si deve trattare stasera; altrimenti passiamo ad altro articolo.

NAPOLI. Allora suspendiamo la seduta.

PRESIDENTE. Raccomando che la riunione sia breve, in modo da poter riprendere al più presto la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,35, è ripresa alle ore 19,50*)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Credo che l'articolo 29 bis non si possa discutere ora, poichè è ancora in corso una riunione per raggiungere una formulazione concordata.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. La discussione dell'articolo 29 bis evidentemente deve essere sospesa, dato che c'è in atto una riunione per cercare di arrivare ad una conclusione concorde. Credo che si potrebbe discutere l'articolo 30, ma desidererei che fosse presente l'onorevole Nicastro. Gli emendamenti presentati a questo articolo dagli onorevoli Pantaleone, Franchina ed altri, sostanzialmente possono considerarsi tutti superati, salvo a trattare successivamente la questione dell'enfiteusi, perché propongono appunto di usare l'espressione «concessione in enfiteusi» invece dell'altra «conferimento». C'è poi un comma aggiuntivo degli stessi presentatori, che si riferisce alla concessione coattiva in enfiteusi, di cui peraltro non si è finora parlato nell'ambito della legge.

L'emendamento presentato dagli onorevoli Napoli ed altri è innovativo rispetto al testo della Commissione solo in quella parte in cui fa riferimento proprio al demanio regionale.

Io ritengo, quindi, che si potrebbe votare il testo della Commissione, lasciando la possibilità agli onorevoli Napoli ed altri di tramutare il comma, che in definitiva, è l'unico innovativo, in un articolo a parte, che potrebbe essere l'articolo 30 bis aggiuntivo.

PRESIDENTE. Non posso mettere in votazione l'articolo 30 se non si discutono prima gli emendamenti che a questo articolo sono stati presentati.

RESTIVO, Presidente della Regione. Signor Presidente, Ella potrebbe invitare l'onorevole Napoli a dire il suo parere all'Assemblea; altrimenti può disporre che si proceda nei lavori. Non esiste alcuna norma che costringa a sospendere i lavori perché è assente il presentatore dell'emendamento che si deve discutere.

Questa è la proposta che mi permetto di fare per l'esigenza di continuare i lavori dell'Assemblea.

BIANCO. Chiedo di parlare a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. La Commissione concorda con le dichiarazioni del Governo, in quanto l'articolo, così com'è concepito, non preclude la possibilità che si formi il demanio regionale,

se ed in quanto l'Assemblea venga nella determinazione di istituirlo.

RESTIVO, Presidente della Regione. Desidererei che l'onorevole Nicastro venisse chiamato perchè, siccome avevo concordato con lui la linea da seguire in merito all'articolo 30, desidererei che egli stesso manifestasse la sua opinione. Di fatto gli emendamenti sono superati; non c'è dubbio.

PRESIDENTE. Desidero anzitutto che si concluda in merito alla discussione dell'articolo 29 bis. L'Assemblea decida se l'esame di questo articolo si deve sospendere o se si deve entrare nel merito.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Poco fa, nella riunione tenutasi nella Sala rossa, alla quale partecipavano molti deputati, si è constatato che è difficile, per non dire impossibile, raggiungere un'intesa, cioè un compromesso in cui ciascuna delle due parti ceda qualche cosa e ambedue ottengano un vantaggio minore anzichè tutto quello che si ripromettevano. Delineandosi questa situazione dell'impossibilità dell'accordo, inteso nel senso comune e giusto di compromesso, si è venuti nella decisione di continuare la discussione nell'Aula, in maniera che il dibattito avvenga in pubblico, ciascuno esprima la sua opinione e poi l'Assemblea decida come crederà opportuno.

Quindi, noi pensiamo che è meglio discutere l'articolo e concludere questa sera stessa col voto che sarà in senso o nell'altro.

PRESIDENTE. Allora si proceda nella discussione dell'articolo 29 bis.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Onorevoli colleghi, i punti cruciali di questa legge sulla riforma agraria, a mio modesto avviso e secondo la opinione dei colleghi che hanno proposto insieme a me questo emendamento, sono stati due. E' stata in primo luogo posta la questione se la nostra riforma dovesse o non dovesse affrontare e risolvere il problema del latifondo siciliano.

Ad onore di questa Assemblea, il problema

è stato affrontato e risolto con una maggioranza di voti tale che ha dato il senso e la misura della capacità legislativa e dell'aderenza dell'Assemblea alle esigenze della nostra terra siciliana.

Ma non basta, signori colleghi, fare una riforma; è necessario non tradirla nel momento stesso nel quale essa è fatta. E a me pare di non usare, con il termine « tradirla », parola grave o inaccettabile o diversa dalla verità, ma mi sembra, al contrario, di pronunciare una parola che è perfettamente giusta e risponde perfettissimamente alla realtà della situazione. Infatti, dice la Costituzione dello Stato che la riforma agraria deve essere diretta in senso produttivistico e deve avere il fine di perequare la situazione sociale delle varie classi; e noi abbiamo obbedito a questo precetto con la prima parte della riforma, che prevede miglioramenti obbligatori, e con la seconda parte, che prevede i conferimenti straordinari.

Ora, signori, se noi attribuissimo ai contadini, così come è proposto nel progetto governativo, la terra in proprietà assoluta e incontrollata, non avremmo fatto nella stessa legge la riforma e la controriforma, poiché i due criteri ispiratori, quello produttivistico e quello sociale, in un breve volgere di anni sarebbero abbandonati e non resterebbero più a espletare la loro funzione attivamente e permanentemente nella terra che oggi viene scorporata.

Signori colleghi, noi facciamo la riforma oggi, ma è bene (dico questo quasi a titolo di esemplificazione teorica, se volete, ma tuttavia ciò può avere dei riflessi di grande praticità) sapere che cosa sarà questa riforma, per esempio, dopo dieci anni dalla data della pubblicazione di questa legge e dell'attribuzione della terra in proprietà ai contadini. Buona parte di essi (non dico la maggior parte, ma certo buona parte) non saranno più contadini e non avranno più i requisiti, per i quali oggi viene loro attribuita la terra. Non saranno contadini, non risiederanno in quella stessa località, non avranno gli stessi bisogni; presupposti tutti questi, in base ai quali noi oggi procediamo all'assegnazione delle quote.

Se il contadino, oggi assegnatario, fra dieci anni vendesse la sua proprietà (secondo il progetto governativo potrebbe farlo anche entro un termine più breve) ad un tizio che non è contadino, ma che è, per esempio, maresciallo

dei carabinieri di stazione a Bassano del Grappa e perciò non ha bisogno di quella terra, non la coltiva ed è assente da essa, io vi domando, o amici e colleghi, come mai si potrebbe sostenere che si sia obbedito ad una visione larga ed avveniristica della situazione. Dico invece che non si sarebbe ottemperato né al fine produttivistico della legge (quell'uomo non coltiva la terra) né al fine sociale (quell'uomo è assolutamente estraneo alla terra, non ha niente a che vedere con essa, non vive di essa e con essa, non la migliora, è un estraneo che abita in un altro luogo e ha altre occupazioni e altre fonti di reddito). Eppure noi oggi gli abbiamo dato la proprietà appunto perchè ricorrono gli estremi contrari a quelli che ricorreranno nella situazione di domani.

Signori, colleghi, il presupposto di ogni legge deve essere un criterio di moralità e una visione dell'avvenire della legge stessa. Io non sarò prolisso innanzi tutto perchè non è mia abitudine esserlo e poi perchè gli oratori troppo prolissi non sono ascoltati; ma vi dico che, se non impediremo che si verifichi questa situazione, noi — come poc'anzi dissi e vi ripeto — avremo fatto in questa stessa legge la riforma e la controriforma.

Cosa proponiamo noi? Proponiamo il passaggio delle terre scorporate dal proprietario di demanio della Regione. Queste parole « demanio della Regione » potrebbero suscitare dei sospetti e potrebbero provocare delle ostilità; ma io mi affretto ad aggiungere che non si tratta che non di un demanio formale, cioè di un demanio che è diretto ad un solo ed esclusivo fine: quello di avere oggi, domani e dopodomani e per moltissimi anni le redini nelle mani, sicchè questa terra, oggi tolta e conferita alla collettività dei contadini, non venga in avvenire a trovarsi in possidenza ed in disponibilità di persone che siano estranee alla terra e non ne abbiano bisogno.

Pertanto, signori, secondo la nostra proposta, si attribuiranno le quote come se la terra si concedesse in proprietà, così come è previsto dal progetto governativo. Però esiste un demanio formale ed è prevista oltre alla concessione in enfiteusi delle quote, una causa di devoluzione e cioè la mancanza fra cinque anni o fra dieci anni o venti anni — nel titolare di una quota di terra, della qualità di contadino coltivatore diretto.

Il mio amico, onorevole Napoli e così molti

altri colleghi, avevano prima di me e meglio di me avvertito che questo era un problema molto delicato e che per risolverlo si dovesse istituire un demanio della Regione, dando in locazione le quote assegnate. Ma poi si venne ad un concetto molto sano e giusto, che a me sembra evidentissimamente contemporanea la necessità che il contadino stia stabilmente sulla terra con la necessità che non si faccia gettito del diritto di altri calpestandolo e nello stesso tempo menomandolo e tradendolo. Si disse: il rapporto tra il contadino e la terra deve essere stabile, serio, duraturo, in modo che non possa essere in nessun modo aggredito dall'esterno. Ed allora, è proprio per obbedire a questa esigenza di stabilità di rapporti che abbiamo voluto prevedere la concessione dei lotti da parte del demanio (demanio formale) a titolo di enfiteusi.

Signori colleghi, non mi dilungo a parlare dell'enfiteusi, perchè in questa Aula vi sono insegnanti, professori, medici, ma ognuno di noi sa in pratica che tutto il bene dell'Isola è stato fatto dal domino utile e tutte le zone migliorate sono zone enfiteutiche. Questo ognuno di noi, o medico o professore o avvocato, lo sà perchè lo ha visto con i suoi occhi.

Però qualcuno, perchè di professione non avvocato, può avere dimenticato quali sono i requisiti necessari perchè l'enfiteuta resti sulla terra. In primo luogo, egli deve pagare il canone; e questo non è un peso perchè, se avesse la terra in proprietà, dovrebbe pagare le quote di ammortamento. La terra ai contadini non è stata data gratuitamente, ma i contadini pagano secondo un piano di ammortamento; il canone enfiteutico sarebbe in surrogazione del pagamento delle quote di ammortamento. Pertanto il contadino non riceve nessuno danno.

In secondo luogo, l'enfiteuta deve migliorare la sua terra, perchè, l'enfiteusi nacque come istituto miglioratario; ed ora nessuno, appartenga egli alla destra, alla sinistra, al centro, può pensare che il contadino, entrato nella terra, non debba migliorarla.

Che cosa vorremmo fare, se noi dubitassimo di questo? Noi vorremmo che si spezzasse il feudo, per fare che cosa? Per fare il feudo. Vorremmo che si aggredisce l'economia latifondistica per fare che cosa? Per fare l'economia latifondistica. Ma noi siamo certi, signori colleghi, che ben altro è il nostro intendimento.

Se noi non avessimo nei nostri cuori questa certezza, questa legge la vedremmo con amarezza, ancor prima che sia approvata, e io sinceramente ne sarei addolorato.

C'è dunque l'obbligo del miglioramento, perchè l'enfiteusi è un istituto miglioratario; infine v'è l'obbligo — diciamo noi — di avere la qualità di contadini. Un contadino può elevarsi, per tramite di questa terra, di questo aiuto iniziale che la collettività gli conferisce per l'attenuazione delle disparità sociali, di questo punto di lancio per migliorare la sua situazione sociale. Ma, una volta che egli abbia migliorato la sua posizione, nel caso che egli non viva della terra permanendo nella terra, eserciterebbe una funzione negativa nei confronti degli altri e verrebbe così negato il significato di quella prima spinta, che già mise il primo titolare della proprietà nelle condizioni di diventare un uomo migliore con più possibilità, con un maggiore reddito, in altra e diversa categoria sociale.

In questo caso noi avremmo detto al vecchio proprietario: togli di mezzo, perchè tu ti opponi alla esigenza del divenire degli uomini e al migliorare di essi, ma avremmo messo al suo posto un altro dandogli in partenza l'ordine o, quanto meno, la possibilità di agire nello stesso modo. Noi diremmo all'assegnatario: abbiamo tolto la terra ad un altro uomo perchè tu possa elevarti; ora tu che sei salito puoi restare dove sei ad impedire che un altro salga.

In questo caso, signori — lasciate che io lo dica — avremmo commesso quasi un crimine, perchè non vedo per qual motivo si debba concedere ad uno quello che si nega ad altri. Diamo anche ad altri, domani, questa possibilità di respirare, di diventare migliori, di cambiare posizione e non diciamo proprio a costui che noi oggi aiutiamo: gli altri li mandammo via, ma ora che subentri tu, potrai soffocare gli altri, potrai impedire loro l'ascesa, potrai, ingiustamente, come facevano ingiustamente quelli di cui hai preso il posto, interdire il cammino, il progresso, il beneficio degli altri.

Onorevoli colleghi, dicevo che l'oratore prolioso non è ascoltato. Spero di non esserlo stato e vorrei veramente che la mia convinzione e la mia passione entrassero la prima nei vostri cervelli e la seconda nei vostri cuori, perchè, torno a dire, non dobbiamo fare la riforma e la controriforma nello stesso momento.

Veramente vorrei che meditaste a lungo su questo problema; molte volte io sono salito a questa tribuna e sempre ho parlato con pacatezza e con freddezza; ma questa volta mi udite parlare con questo tono, perchè vedo il pericolo che questa sessione, che dovrebbe essere gloriosa per questa Assemblea, lo sia solo per la prima parte di questa legge e non per la seconda parte, mediante la quale avremmo annullato gli effetti di questa grande rivoluzione che si chiama nell'Isola: riforma agraria.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Vorrei avere l'onore di essere ascoltato anche dal Presidente della Regione che per ora non è in Aula.

Signori colleghi, noi discutiamo un articolo aggiuntivo da me proposto, che dice soltanto così: i terreni di cui all'articolo 18 e seguenti, cioè quelli scorporati — usiamo questa brutta parola — sono conferiti al Demanio agricolo della Regione che li utilizza e li assegna secondo le disposizioni del capo secondo del presente titolo. Il Demanio della Regione è amministrato dall'Ente per la riforma agraria siciliana.

Credo che sino a questo momento non abbiamo detto niente di quello che dovremo dire al capo secondo. Infatti, se noi votassimo questo articolo così, impediremmo soltanto un passaggio diretto della terra dal proprietario «scorporato» al contadino assegnatario, e se l'Assemblea non si persuaderà del capo secondo del presente titolo, dei vantaggi cioè della concessione in enfiteusi, deciderà che il Demanio agricolo assegna in proprietà.

Quindi la discussione, che stiamo ora per fare, non solo non è pregiudizievole per l'avvenire, ma è bene che si faccia perchè si saprà sin da ora che cosa vuole ognuno di noi; direi che la disposizione viene, intanto, incontro ad una esigenza: quella di evitare il passaggio diretto della terra dal proprietario al contadino. A questo punto, ancora non è detto se l'assegnazione sarà in proprietà o in enfiteusi, perchè questo è un problema dell'articolo 34. Si dice solo che la terra si dà e si riceve dal Demanio della Regione.

Ora, prima di tutto dovremmo esaminare questa questione: è utile o no mettere un demanio, e cioè un'amministrazione collettiva,

tra lo «scorporato» e l'assegnatario? Io credo che è sempre utile per mille ragioni.

BIANCO. Per fare un nuovo ente.

NAPOLI. L'Ente c'è, e l'hai voluto tu chiamandolo E.R.A.S.. Anzi, meno male che Montemagno lo ha corretto! Ma comunque c'è. *Imputet tibi!* A me pare che in materia così delicata, il fatto che questo passaggio di poteri avvenga attraverso un ente che rappresenti la collettività, già lo presenta meglio nell'ordine etico. E questa sarebbe la proposta che viene fatta all'articolo 29 bis, il quale, riferendosi al momento in cui una quota di terreno, con o senza la casa rurale, con o senza fabbricato, dovrà passare da quel barone a quel contadino di cui all'articolo 32, lavoratore agricolo, capo famiglia, manuale coltivatore, vi invita a riflettere che sarà meglio che il trapasso avvenga prima col passaggio ad un funzionario e poi col passaggio da questo al capo famiglia coltivatore manuale.

Resta la seconda parte del problema. Che cosa ne farà il Demanio di questa terra? Si potrebbe rimandare la discussione di questo argomento all'articolo 34; ma si è agito correttamente parlandone questa sera, ed io sono d'accordo.

Vorrei dire che anche coloro che non si persuadono della seconda parte della disposizione dovrebbero pure pensare alla prima parte, a considerare se la ben preveduta funzionalità di questo trapasso sia o non una cosa utile per la pace della Sicilia.

Nella seconda parte, dicevo, dell'articolo 32 sono stabiliti i requisiti per l'inclusione negli elenchi; esso sarà probabilmente approvato nel testo della Commissione, perchè questo e tutti i nostri vari emendamenti stampati o dattilografati dicono presso a poco tutti la stessa cosa, e cioè che concorrono all'assegnazione i lavoratori agricoli capi famiglia, manuali coltivatori, che abbiano, per essere inclusi negli elenchi su loro domanda, oltre la qualità di lavoratori agricoli capi famiglia, il requisito di non essere iscritti nei ruoli delle imposte dirette se non per il reddito relativo alla casa di abitazione e a proprietà rurali il cui imponibile catastale — riferito al 1° gennaio 1943 — non superi lire cento, e che non abbiano condanne irrevocabili per delitti, etc.. Quindi noi abbiamo già, con questa disposizione, ristretto il campo degli assegna-

tari a quelle categorie sociali che paghino una determinata e minima imposta ed abbiano determinati requisiti morali. Di questo parleremo dopo, ma, comunque, l'intenzione di questa Assemblea è di assegnare questa terra ad una determinata categoria sociale.

Perchè mai tutti vogliamo la stessa cosa ? Ma, evidentemente, perchè condanniamo lo assenteista e vogliamo fare in modo che in campagna ci stia colui che lavora la terra. Se ci vuole andare un altro in villeggiatura, ci vada; ma la terra deve servire a colui che la lavora per dare da mangiare ai suoi figli e non ai figli altrui. Facendo come noi proponiamo abbiamo sopperito a questa necessità.

Ma noi vogliamo approvare un provvedimento che abbia conseguenze provvisorie o che le abbia definitive? Vogliamo che i nostri accorgimenti siano efficaci soltanto per questa immediata prossima evenienza, talchè fra due, quattro, sei anni questa legge diventi una farsa ? O vogliamo viceversa.....

ADAMO DOMENICO. Fra vent'anni.

NAPOLI. No, caro Adamo. Perchè tra i lavoratori galantuomini che si trovano in quelle tali condizioni non potrebbe esserci un vecchio di ottanta anni che l'indomani muore lasciando due figli, uno avvocato ed uno prete?

Dunque dicevo: o questo articolo 32, con il quale noi tutti unanimamente ci sforziamo di determinare la qualità sociale dell'assegnatario, ha un valore positivo, o ha solo un valore formale. Se ha un valore positivo (colleghi, questo problema ha un'importanza speciale per la zona latifondistica alla quale noi abbiamo posto un'attenzione particolare), noi siamo persuasi che questa esigenza specifica della nostra zona agraria deve essere soddisfatta; ed allora dobbiamo veramente dare importanza a questo articolo 32, usando a tal uopo degli opportuni accorgimenti, che stiano nei limiti della Costituzione e del Codice civile.

Io accetto tutte le proposte che saranno fatte in tal senso, ma ritengo che dobbiamo curare che questa disposizione non cada nel nulla tra pochissimi anni; perchè, se non provvediamo ad evitarlo, si verificherà l'esempio tipico che è stato fatto dall'onorevole Castro-giovanni, del tizio che muore e lascia la sua proprietà al figlio maresciallo di dogana a Venezia, il quale affitta la terra ad un altro che la riaffitta, o del proprietario che non andrà

mai in campagna. In questo caso nel giro di pochi anni questo articolo 32 non avrà più alcuna efficacia.

Ed allora perchè l'avremo fatto? Per salvare la faccia davanti ai proprietari a cui vogliamo togliere la terra dicendo loro: invece che al padrone Tizio noi non diamo la terra al padrone Filano, ma la diamo al contadino? O non l'abbiamo fatto, invece, questo articolo, per una ragione sostanziale, che è quella di portare al godimento della terra il lavoratore della terra?

Se la ragione è la prima, facciamo come volete, ma se la ragione è la seconda — e io credo che sia la seconda che ha ispirato unanimemente la coscienza di questa Assemblea —, dobbiamo escogitare un rimedio (anche se non si è d'accordo su quello proposto da noi, bisogna trovarne un altro) per evitare questa conseguenza, che è la più grave, cioè che la nostra volontà, sancita dall'articolo 32, di fare in modo che nella terra viva il contadino e ne ricavi i frutti per sé e la sua famiglia, sia frustrata nel giro di pochi anni.

Dunque, non basta dire che non si è di accordo sulla formulazione da noi proposta per una ragione o per un'altra. Nessuno di noi è attaccato alle parole ed alle virgolette, come se non fosse possibile cambiarle. Bisogna, però domandarsi: quale altro rimedio c'è per non far cadere nel nulla questa nostra volontà manifestata nell'articolo 32 ? Bisogna evitare che la riforma si trasformi in una farsa, che dia un'offa a pochissimi, levando permanentemente la speranza di avere terra agli altri non sorteggiati (e ne resteranno molti, perchè la nostra terra è poca ed i lavoratori agricoli sono troppi). E gli scontenti potranno anche vedere che il proprietario di un pezzo di terra anzichè essere il barone Tizio sarà l'avvocato Filano, il quale avrà comprato dal contadino, che forse sarà costretto dal bisogno a vendere quello che noi gli abbiamo assegnato per sorteggio il giorno prima.

E voi credete che chi non sarà stato sorteggiato, sarà lieto di vedere che, invece del barone, il proprietario di quel pezzo di terra è l'avvocato? Questo è il problema.

Noi abbiamo creduto di risolverlo dicendo: diamo la terra in enfiteusi perpetua. Non è vero che così facendo noi mutiamo lo spirito della legge, perchè l'istituto dell'enfiteusi esiste ed è operante e, siccome questa terra sarebbe acquisita in un modo che non ha pre-

cedenti nella storia, e cioè a mezzo di un sorteggio, colui il quale viene in possesso di questa terra non ha diritto di dire: « Io voglio la terra in proprietà »; perchè noi possiamo bene rispondergli: — poichè la ragione del sistema da noi prescelto si fonda su motivi altamente morali e sociali — « Tu la devi volere come te la do, perchè sono io che te la do ».

Inoltre, l'enfiteusi è un istituto che storicamente in Sicilia ha dato la certezza della stabilità al nostro lavoratore, e possiamo dire che essa è stata strumento di progresso agricolo nelle zone oggi meglio coltivate della Sicilia.

Dunque, dal punto di vista della tranquillità e della stabilità del possesso del contadino, il quale avrebbe il dovere del miglioramento della terra, oltre che per titolo primo della legge, anche per l'istituto giuridico dell'enfiteusi, questa nostra proposta presenterebbe dei vantaggi.

Ma da questo — si dice — nascerebbe una limitazione alla libertà testamentaria dell'enfiteuta e molti sarebbero contrari a questa limitazione. Noi, però, facciamo osservare che all'enfiteuta, a cui abbiamo dato l'uso ed il godimento della terra a determinate condizioni, mediante il sorteggio di un pezzettino di carta da una bussola, abbiamo pure il diritto di imporre delle limitazioni, le quali, peraltro, non servono a preferire Tizio a Caio e Caio a Sempronio, ma servono ad evitare che la terra sia strappata dalle mani di questo contadino da chi ha maggiore possibilità di pagare, e perciò, in definitiva a proteggere lo stesso assegnatario.

Io dicevo al collega Assessore Milazzo in privato, quando egli parlava dei beni ecclesiastici espropriati nel '66, che sono andati a finire perlopiù in mano agli speculatori, che se allora ci fossero stati dei pazzi della specie di Napoli, Castrogiovanni ed altri che avesse detto: facciamo un demanio statale....

MILAZZO, Assessore all'agricoltura e alle foreste. Non ci potevano essere, perchè il Piemonte aveva bisogno....

NAPOLI. Ma, se ci fosse stato un pazzo ma galantuomo, anche nel Piemonte, che avesse detto: facciamo il demanio dello Stato, noi oggi questa terra l'avremmo a disposizione e non avremmo sentito l'onorevole Ramirez ieri sera prospettare un problema morale di

notevole portata, che purtroppo non abbiamo potuto risolvere per ragioni di prescrizione.

Con questa legge vogliamo forse fare la stessa cosa? Vogliamo forse, attraverso una disposizione legislativa, la quale leva ad uno per dare ad un altro un pezzo di terra, porre ancora una volta le promesse da cui sono derivati i guai avvenuti con la vendita dei beni ecclesiastici nel '66 ?

Questa è una ragione, onorevoli colleghi, che dovrebbe spingerci a riflettere, prima di affermare che la soluzione dell'enfiteusi da noi proposta non è corretta e che dovrebbe spingervi a dire quale altra soluzione si propone, perchè si venga incontro a questa esigenza fondamentale della permanenza del contadino nella terra, alla quale ha dimostrato di tenere l'Assemblea, quando ha voluto specificare, con ogni particolare e con i maggiori accorgimenti, quali sono i requisiti morali e sociali dei contadini che devono essere assegnatari.

Il problema è tutto qui. Se non fossimo stati angosciati da questa necessità sociale, che deriva dalla natura stessa della nostra terra e dalla stessa vita della nostra Regione, non avremmo fatto queste proposte; non le avremmo fatte se esse avessero dovuto servire solamente a farvi perdere del tempo.

Il problema è grave, anche per la nostra responsabilità. Dopo di noi verranno i nostri figli e qualcuno di essi potrà venire qui, e quando troverà che avremo approvato l'articolo 32, che avremo costituito questo comitato comunale col parroco e col maresciallo dei carabinieri, per scegliere « fior da fiore », e cioè i veri contadini, per trovare chi siano i più degni di avere la terra, e vedrà che la terra data ad un disgraziato è poi ritornata nelle mani del barone Tizio, allora dirà: ma che bravi ragazzi, erano costoro, che si trattavano con la legge della riforma agraria, e non riuscivano a risolvere il problema nella sua sostanza, preoccupati di eventuali pericoli che loro stessi non sapevano individuare.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, mi permetto di dire che è necessario approvare questo articolo 29 bis, il quale in ogni caso vi dà la possibilità ancora di riflettere sul sistema del trapasso della proprietà dal demanio al privato, se cioè esso debba avvenire in proprietà o in enfiteusi e con quali determinati accorgimenti esso debba avvenire. Comunque,

la mia opinione è che il passaggio di proprietà debba aver luogo con quegli accorgimenti che impediscano la violazione della nostra volontà assolutamente precisa rispetto alle esigenze della Regione, in modo che nella terra non ritorni, in sostituzione del proprietario assenteista, un altro e forse peggiore proprietario assenteista. (*Applausi dalla sinistra*)

CACOPARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che l'emendamento, o meglio l'articolo aggiuntivo, proposto dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri riguardi uno degli aspetti più delicati della legge in esame. Perchè io possa meglio orientare il mio pensiero, il quale vuole definire i termini del problema, piuttosto che giungere ad una immediata soluzione — anche perchè su questo terreno mi pone la preliminare osservazione fatta dall'onorevole Napoli, il quale diceva: la votazione dell'articolo 29 bis non implica affatto che noi ci vincoliamo circa il modo di regolamentare la figura della enfiteusi, ove l'attribuzione della terra ai contadini avvenga con questo particolare tipo di assegnazione giuridica — per meglio orientarmi, dicevo, desidererei anzitutto un chiarimento circa la sorte degli emendamenti allo articolo 29, che precede il 29 bis....

RESTIVO, Presidente della Regione. L'articolo è stato votato.

CACOPARDO. ...perchè nel corso della discussione io ero impegnato nella riunione che si è svolta fuori da quest'Aula, e quindi non ho avuto modo di sapere qual'è stata la sorte degli emendamenti all'articolo 29, proposti dagli onorevoli Pantaleone, Franchina ed altri, laddove si precisava il concetto della concessione in enfiteusi venendo a restringere la formula dell'articolo 18 già votato dall'Assemblea, in cui si stabilisce che la destinazione di terre ai contadini dovrà avvenire o in proprietà o in enfiteusi. Questo dice l'articolo 18 che noi abbiamo già votato. Se ciò è vero, questi emendamenti annullerebbero il disposto dell'articolo stesso. Desidererei, quindi, sapere quale sorte hanno avuto.

PRESIDENTE. Sono stati superati.

CACOPARDO. Ciò vuol dire che siamo ancora in questo stadio: v'è l'articolo 18, già vo-

tato, il quale presuppone che esiste una duplice possibilità: o l'assegnazione in proprietà o la concessione in enfiteusi. Su questa premessa siamo tutti d'accordo; non c'è pregiudizio alla formula di questo articolo in quanto gli emendamenti all'articolo 29 sono stati superati. E allora cominciamo a vedere se è esatta la premessa dell'onorevole Napoli, se è esatto, cioè, che l'articolo 29 bis non pregiudicherebbe l'ulteriore discussione per ciò che riguarda la particolare figura dell'enfiteusi.

A me sembra di no, perchè tutte le ragioni addotte per la formulazione di questo articolo riguardano l'esigenza di attribuire alla figura dell'enfiteusi un congegno del tutto particolare, che rende necessaria l'introduzione di un terzo soggetto rispetto al normale congegno del tipo enfiteutico (avremmo, cioè, da un canto un utilista, dall'altro canto un direttario, da un terzo ancora un demanio regionale) ovvero la sostituzione del direttario con un soggetto nuovo: il demanio regionale.

CALTABIANO. Che rappresenterebbe la somma dei direttari.

CACOPARDO. Io debbo manifestare alcune perplessità. Mi è accaduto di essere designato a presiedere una riunione che ha avuto luogo nella Sala rossa. In quest'occasione ho sentito enunciare delle tesi in senso favorevole ed in senso contrario (dobbiamo restare anzitutto nell'ambito dell'esame dello articolo 29 bis) circa l'utilità di creare un soggetto nuovo, il Demanio regionale, e circa la possibilità giuridica, dal punto di vista costituzionale, che questo soggetto esista; ho sentito fare delle osservazioni circa la costituzionalità di una norma, così come verrebbe congegnata se approvassimo l'articolo 29 bis degli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri.

Tale osservazione, a mio parere, si può compendiare in questa proposizione: in qual punto la Costituzione della Repubblica, stabilendo che la proprietà privata è sottoposta ad un limite, autorizza per ciò stesso a realizzare una legge di riforma agraria, che serva a costituire un demanio pubblico di cui sia soggetto la pubblica amministrazione? Io dubito che la Costituzione si possa interpretare in questo senso, mentre sono d'accordo e condivido che si agevoli il formarsi del rapporto enfiteutico, ed affermo che certamente un controllo da parte del potere pubblico (controllo che si

attui attraverso atti amministrativi) sulla proprietà privata, della quale l'enfiteusi rappresenta una sottospecie, è ammissibile, perché di ciò abbiamo anche un esempio nel Codice civile che attiene al concetto fondamentale dell'imposizione di un limite alla proprietà privata (ce ne saranno altri ancora che in questo momento non tengo a mente, perché non ho fatto una ricerca specifica). Laddove si tratti, cioè, di formare la minima entità fonciaria si ammette, in base al congegno del Codice civile, che possa intervenire l'autorità amministrativa, ad effettuare un particolare tipo di espropria in favore di determinati proprietari ed in danno di altri allo scopo di costituire appunto la minima entità fonciaria. Quindi, l'attribuire all'Ente per la riforma agraria o ad altro soggetto regionale, qualunque esso sia, preposto all'attuazione della riforma, la regolamentazione del tipo nuovo di proprietà che deve sorgere in conseguenza della riforma stessa, è a mio parere norma perfettamente costituzionale. Dubito, invece (ed in proposito mi riservo di approfondire le mie ricerche, perché non mi piace improvvisare) che la facoltà di imporre un limite alla proprietà privata, — facoltà che indubbiamente abbiamo il potere di esercitare perché l'articolo 14 dello Statuto ci attribuisce la competenza esclusiva in materia di agricoltura — ci autorizzi a creare praticamente un demanio regionale di carattere pubblico; in tal caso l'ente pubblico, anziché esercitare quei poteri di controllo attraverso i quali, in pratica, vengono posti i limiti all'esercizio del diritto di proprietà, diventerebbe il titolare della proprietà medesima; e ciò in fondo tradirebbe il concetto fondamentale della nostra legge in cui è definito come destinatario delle estensioni terriere scorporate, cioè come destinatario finale, il contadino.

Per queste ragioni, io ritengo, sarebbe stato molto utile prima di giungere ad accettare o escludere questo articolo, che fosse intervenuto un esame preliminare da condurre in una forma più ristretta della discussione parlamentare. Poichè, onorevoli colleghi, laddove, attraverso la discussione di un emendamento, venga in esame un principio di tale importanza, evidentemente non si può giungere nella pubblica discussione di un'Assemblea legislativa a soluzioni acconcie, se non siano intervenute precedentemente delle valutazioni particolari di persone tecnicamente

qualificate; in caso contrario, la discussione parlamentare potrebbe portarci ad approvare norme che non trovino la loro legittimità nelle norme della Costituzione che devono servirci da guida.

Per questi motivi io riterrei utile consentire che si formi una commissione ristretta di persone specificamente qualificate a discutere questa premessa costituzionale, indispensabile per procedere sulla discussione del merito in modo che l'Assemblea, nel deliberare una norma di tale portata, possa essere illuminata e confortata adeguatamente. Pertanto, poichè questa mia proposta ha un carattere preliminare, io non intendo sviluppare ulteriormente il mio ordine di idee; mi limiterò ad affermare che non condivido l'affermazione del collega Napoli secondo il quale il votare in senso favorevole a questo articolo lascerebbe impregiudicata la questione dell'enfiteusi, dato che il presupposto per la formulazione di questo articolo, inteso a creare un soggetto giuridico titolare di questo demanio regionale, sarebbe quello di consentire l'estrinsecazione di un'attività, la quale possa continuamente rettificare le situazioni soggettive determinatesi in regime enfiteutico, indipendentemente dal problema della trasformazione.

Se non erro, secondo le intenzioni dei proponenti, dovrebbe essere ammissibile una risoluzione del rapporto enfiteutico, anche laddove ne sia titolare quel contadino il quale abbia attuato la trasformazione, abbia effettuato miglioramenti, abbia cioè reso produttivo un terreno che, allorquando gli fu consegnato, non lo era; anche questo contadino dovrebbe decadere dal diritto di godere i frutti di questa sua opera se si fosse, proprio per mezzo di essa, elevato dalla condizione di contadino, in quanto bisognerebbe rispettare il principio che continuamente in quella terra concessa in enfiteusi dovrebbe trovarsi il contadino. Se questo concetto dovesse accettarsi in regime enfiteutico, dovrebbe anche affermarsi, nella soluzione diversa prevista dall'articolo 18, quella della concessione delle terre in proprietà.

Quindi, o noi ammettiamo un diritto di proprietà continuamente risolubile attraverso l'intervento di un ente giuridico, l'E.R.A.S. il quale non avrebbe alcuna titolarità alla proprietà già conferita, ma soltanto per la terra concessa in enfiteusi — e quindi noi dovrem-

mo decidere se tutto il regime fondiario della proprietà scorporata si esaurisca nella enfiteusi — o, se ammettiamo che le terre possono essere concesse sia in proprietà che in enfiteusi, noi avremmo che l'Ente per la riforma agraria, quale titolare dell'enfiteusi, potrebbe intervenire a risolverla, perché titolare di un diritto, mentre, per quanto attiene alla proprietà, potrebbe non avere la stessa facoltà che ha nel caso dell'enfiteusi medesima. Sospendo un ulteriore sviluppo del mio pensiero e prego la Presidenza di risolvere il quesito a carattere preliminare che ho posto.

PRESIDENTE. Se si possa o meno creare in via di diritto un ente che si chiama demanio regionale, deve dirlo l'Assemblea: l'Assemblea non può delegare questo suo potere a due o tre individui.

CACOPARDO. Non dicevo questo.

PRESIDENTE. Lei proponeva di nominare un comitato ristretto; ma deve essere l'Assemblea a decidere su tali questioni.

CACOPARDO. Questo è perfettamente esatto; voglio però ricordare che, dal punto di vista del metodo, spesso si è ricorso al sistema da me proposto, il quale, peraltro, ha dato buoni frutti. Non si intende, quindi, porre vincolo alcuno all'Assemblea, ma soltanto consigliare che si ricorra ad un accorgimento di carattere logico. Quindi, io chiedo che l'Assemblea decida se ritiene utile o meno, per la delicatezza e la complessità degli argomenti contenuti nell'articolo aggiuntivo, un ulteriore incontro tra gli esponenti dell'Assemblea, in forma ristretta. Ove l'Assemblea decidesse in senso sfavorevole a questa mia proposta, mi riservo di illustrare ulteriormente il mio pensiero in merito al contenuto dell'articolo 29 bis.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Si tratterebbe quindi di una richiesta di sospensiva?

CACOPARDO. Infatti. E se la proposta viene respinta io mi riservo di riprendere la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacopardo, come hanno inteso, ha proposto di sospendere la seduta e di nominare una ristretta commissione di deputati che studi il problema e riferisca all'Assemblea.

ARDIZZONE. Desideriamo conoscere il pensiero del Governo.

NAPOLI. Vorrei ricordare, signor Presidente, che l'esperimento ha già dato esito negativo; tuttavia votiamo.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il pensiero unanime della Commissione sulla proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Cacopardo. La Commissione è contraria ad una sospensiva di tal genere. Non mi pare una buona prassi istituire una consuetudine che sottragga all'Assemblea argomenti di tale rilievo, per affidarne l'esame a speciali commissioni. È un sistema eccezionale, al quale si ricorre troppo spesso e che finisce col diminuire l'autorità dell'Assemblea. L'esperienza, inoltre, ci ammaestra che in tal modo si va avanti a base di transazioni opportunistiche.

L'Assemblea c'è proprio per discutere tutte le tesi con la garanzia della pubblicità del dibattito. Non soltanto, quindi, nella fattispecie, ma in omaggio ad un principio generale, che vorrei non fosse mai dimenticato, le discussioni più importanti devono aver luogo in Assemblea, alla quale, peraltro, non è opportuno sia sottratto il diritto di ascoltare e valutare i motivi che, in sostanza, saranno portati dinanzi ad una commissione ristretta.

Per tali ragioni, che ritengo siano apprezzabili, è necessario che la discussione prosegua.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, mi limiterò a ricordare che, un momento fa, l'Assemblea aveva deciso di riprendere i lavori su questo argomento poiché aveva constatato la inefficienza delle riunioni di un ristretto numero di persone.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Cacopardo.

(*Non è approvata*)

Ed allora si prosegue nell'esame dell'articolo aggiuntivo 29 bis. L'onorevole Cacopardo

ha facoltà di proseguire la sua discussione nel merito.

CACOPARDO. Ed allora continuerò a svolgere il mio ordine di idee. Dichiaro, anche per una più rapida intelligenza del mio pensiero, di non essere, in linea di principio, contrario a che le terre espropriate vengano in prevalenza concesse ai contadini secondo l'istituto dell'enfiteusi. Dichiaro, altresì, di non essere contrario, in linea di principio, a che il rapporto dell'enfiteusi si consideri come originato da una situazione particolare, determinata dal fatto che si tratta di terreni scorporati e dalla volontà di realizzare un'immediata limitazione quantitativa della proprietà terriera, limitazione nella quale praticamente si risolve l'obiettivo della legge, tanto che si tratti del limite di 200 o 300 ettari che noi abbiamo deliberato, quanto se si tratti del limite indiretto contemplato dalla tabella di conferimento.

E' chiaro che, se questa legge ha definito in modo particolare la situazione fondiaria in Sicilia, specialmente in considerazione di un fenomeno particolare, quello della « zona latifondistica » del cosiddetto « latifondo », l'istituto dell'enfiteusi appare il più adatto a risolvere il problema dell'assegnazione. Non posso, però, condividere il principio di innovare, secondo un tipo del tutto nuovo, questo istituto.

Modestamente, ho ben presente tutto ciò che appartiene alla configurazione di questo istituto sul terreno giuridico. Bisogna tener conto del significato dell'istituto sul terreno giuridico perché ciascun istituto in tanto può permettere il conseguimento di risultati pratici, tecnici ed economici, in quanto si collochi utilmente ed acconciamente sul terreno giuridico.

Io, pertanto, sono contrario ad un tipo di enfiteusi non affrancabile, ad un tipo di enfiteusi, cioè, che non crei nell'enfiteuta un diritto reale, poichè, quando si parla di enfiteusi, si crea nell'enfiteuta un diritto del genere. Se accettassimo il criterio consigliato da alcuni colleghi, noi dovremmo limitare l'esercizio di questo diritto reale in funzione di determinate esigenze o accorgimenti di ordine sociale. A questo io sono contrario, poichè, una volta affermata l'esistenza di un istituto, non possiamo dare ad esso un significato diverso da quello che esso deve avere.

In altre parole, se noi ammettessimo un li-

mite nell'esercizio dell'enfiteusi, un limite di quella portata e di quella natura che ho sentito prospettare nella riunione tenuta nella Sala rossa, in quel caso, io direi, non si tratterebbe più di enfiteusi, ma di una concessione amministrativa. Anzi non ci manterremmo neppure nei termini della concessione amministrativa, perchè questa può essere revocata solo ove vi sia un particolare motivo, ove si accerti una causa che ferisce l'obiettivo della concessione stessa. Ad eccezione di questo aspetto, la concessione attribuisce al concessionario il diritto di utilizzare il terreno concessogli in forma piena, anche ad esempio per impiantare industrie, per perseguire, insomma, attività di qualsiasi carattere, anche diverse dalla conduzione agricola. Poichè tale libertà non sarebbe concessa agli assegnatari dei terreni conferiti in base alla nostra legge, noi avremmo creato un tipo di concessione governativa *sui generis*, anzi addirittura assimilabile alla colonia semplice (*interruzioni*)con la differenza che la risoluzione del rapporto da me definito « colonico » sarebbe affidata invece che al magistrato, come nei casi di colonna vera e propria, all'autorità amministrativa. Sono d'accordo con l'onorevole Calatabiano, il quale, quando parla di enfiteusi, di cui ha diretta esperienza, parla di un'enfiteusi affrancabile, di un'enfiteusi trasferibile. (*Interruzioni*)

Posso ammettere che si stabiliscano dei limiti di tempo per l'affrancazione e la trasferibilità; ma non che si affermi il principio secondo il quale l'enfiteusi è revocabile o perpetuamente intrasferibile. Non posso ammettere che sia consentita una continua revisione da parte della autorità amministrativa circa il soggetto dell'enfiteusi, il quale non soltanto sarebbe obbligato a compiere una determinata trasformazione ed a dare una contropartita del terreno che riceve, ossia a pagare un canone, ma dovrebbe esser posto nella condizione di subire a sua volta lo scorporo, per il semplice fatto che si sia evoluto dal punto di vista sociale e sia diventato un piccolo proprietario.

Ho già detto di essere dell'avviso — ed in questo senso mi riservo di pronunziarmi quando verrà in discussione l'articolo in cui si considera tale problema — che debba venire configurato un tipo particolare di enfiteusi in cui il diritto di affrancazione o di trasferimento siano, sì, soggetti a particolari

limitazioni, ma non interamente negati.

E poichè, a mio avviso, l'articolo relativo all'istituzione di un demanio regionale è proposto soltanto allo scopo di instaurare quel tipo particolare di enfiteusi, che poi non sarebbe tale, cui io sono contrario e sulla quale ancora l'Assemblea non ha deliberato, io non mi sento di votare favorevolmente.

Aggiungo, però, che, qualora non accettassimo tale articolo, potremo sempre definire — quando avremo approfondito il problema del tipo di enfiteusi che vogliamo istituire per i terreni scorporati — il modo, secondo il quale la pubblica amministrazione debba esercitare il suo controllo, compresa in esso la facoltà di revocare con atto amministrativo una concessione enfiteutica, nel caso in cui, entro determinati limiti di tempo, l'enfiteuta non abbia ottemperato agli obblighi che gli incombono. In tali casi, una norma del genere troverebbe piena giustificazione nel congegno della legge, che praticamente crea questo tipo di concessione in enfiteusi di terreni una volta compresi in una proprietà che è stata limitata attraverso un duplice obbligo di conferimento.

Concludo, quindi, affermando che non sono favorevole all'istituzione di un demanio regionale, anche per quelle perplessità di ordine giuridico, a cui ho già accennato, che tale istituzione comporta; salvo a tornare sull'argomento dopo che si sarà discusso sull'istituto dell'enfiteusi, che noi intendiamo adattare alle esigenze di questa legge di riforma agraria ed allorchè si tratterà di definire, in rapporto al particolare tipo di enfiteusi che vogliamo introdurre, i poteri e la facoltà dell'autorità amministrativa.

CALTABIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALTABIANO. A me basteranno pochi minuti.

Comincio col dire, onorevoli colleghi, che probabilmente l'enunciazione di « Demanio agricolo regionale » supera, a mio parere, la sostanza di ciò che intenderemmo costituire, perchè, in conclusione noi proponiamo di creare un istituto che eserciti un disciplinare sulla terra scorporata ed assegnata.

Ed allora io domando — e lo domando specialmente all'Assessore all'agricoltura, che, oltre ad essere competentissimo, ha vissuto

tutti gli aspetti del problema — : poichè i titoli primo e secondo della legge in esame, stabiliscono un disciplinare che, a mio parere, è molto rigoroso, è molto ampio (e di ciò mi congratulo) su tutta la proprietà siciliana che sarà compresa nelle aziende da 50 ettari in su, per quale ragione non si può istituire un disciplinare anche per l'altra terra, quella soggetta a conferimento?

L'elaborazione del terzo titolo della legge, quello relativo, appunto, al conferimento, è stata ed è molto penosa ed ha imposto alle nostre coscienze continui quesiti. Ciascuno di noi ha dovuto interrogare quasi quotidianamente la propria coscienza, per sapere se fosse lecito o meno sorpassare, ad un certo punto, determinati limiti, che fino oggi hanno avuto carattere tradizionale ed anche di diritto positivo. Ed oggi dobbiamo sentirci dire che non si può e non si deve porre un regolamento permanente (perchè a questo si riduce in fondo tutta la funzione dell'istituto che si chiamerebbe « demanio regionale » e che potremmo anche chiamare con un'altra parola meno clamorosa e più adeguata) su quella terra che proviene dal cumularsi di quei trasferimenti (non voglio chiamarli scorpori) di quei trasferimenti, onorevole Lo Manto, così dolorosi.

LO MANTO. Perchè si rivolge a me?

CALTABIANO. Mi rivolgo anche a me stesso.

Dopo aver stabilito con tanti sacrifici e con tanto dolore la disciplina, cui dovranno assoggettarsi i proprietari che dovranno cedere la terra, mi si dice che io non posso avanzare la proposta di dare un disciplinare anche a coloro che questa terra riceveranno.

Ed a questo punto sopravviene un'osservazione che, se non erro è stata avanzata anche dal Presidente della Regione, nella bella esposizione da lui fatta, nel corso della riunione tenutasi nella Sala rossa: mentre il disciplinare di cui ai titoli primo e secondo, si riferisce all'entità del possesso in Sicilia e all'andamento delle colture, quello che noi vorremmo imporre ai nuovi proprietari sarebbe pertinente e collegato con le qualità personali e professionali dei contadini, ossia con il loro stato sociale. In questo consiste l'innovazione.

Ma voi — dice qualcuno — in questo modo, imponendo una condotta sociale ai possessori della ricchezza, ripristinate proprio quegli antichi rimedi che la coscienza moderna ha

abbattuto. Ma, onorevole signor Presidente della Regione, signori colleghi, noi abbiamo preso le mosse per questa legge, che è molto grave ed è molto nuova — non possiamo dissimularcelo — affermando che dobbiamo ottenere un razionale sfruttamento della terra e stabilire equi rapporti sociali applicando quei provvedimenti che l'articolo 44 della Costituzione designa; e, soprattutto, che vogliamo dare questa terra ai contadini togliendola a coloro che, a termine di diritto positivo, la possedevano a giusto titolo. E' vero, onorevole Papa D'Amico? Costoro, noi diciamo, debbono cederla per superiore, ingentissima necessità sociale a coloro che hanno la qualità professionale di contadini, che ne esercitano la funzione, che hanno lo stato sociale di contadini. Hanno detto e ripetuto le organizzazioni dei lavoratori ed i partiti di sinistra: diamo la terra a chi la lavora; quindi, non solo al contadino, ma a chi ne esercita la funzione. Ed allora, se tutto questo è vero, io non mi sentirei impedito ad introdurre un vincolo del genere di quello da noi proposto.

Peraltro, gli attuali patti agrari in Italia....

ALESSI. E' un ritorno a Diocleziano!

CALTABIANO. Nel patto di mezzadria classica è contenuto un vincolo collegato alle qualità professionali ed allo stato sociale della persona dei mezzadri. Che cosa dispone la mezzadria classica? Che il concedente dà la terra alla famiglia contadina e ne dà tanta, quanta è la forza lavorativa della famiglia stessa sicché il patto di mezzadria è condizionato dallo stato di famiglia dei contadini.

ALESSI. Poi, continuando di questo passo, faremo i servi della gleba e magari proibiremo ai figli dei contadini di studiare. (*Commenti*)

CALTABIANO. Ella può dire tutto quello che crede, ma la terra dobbiamo darla a chi la lavora. Io sono stato indotto ad accettare un limite fisso di superficie che supera — onorevole Assessore La Loggia — la garanzia di proprietà prevista dallo attuale codice civile.

Noi siamo autorizzati a superarlo, ma....

ALESSI. E i piccoli proprietari?

CALTABIANO. Piccoli proprietari e coltivatori diretti sì; piccoli proprietari che non coltivano la terra, no!

ALESSI. Vogliamo i piccoli proprietari, e non la socializzazione della terra.

CALTABIANO. Purchè si tratti di piccoli proprietari che coltivano e lavorino la terra, onorevole Alessi! Io mi sono riferito alla mezzadria classica per ricordare che la famiglia mezzadrile — può andarla a constatare nelle regioni italiane dove questo patto è in vigore — quando uno dei suoi membri si allontana ed intraprende un'altra occupazione — cessando così dallo stato di contadino — è obbligata a cedere la porzione di terra corrispondente.

VERDUCCI PAOLA. Ma, insomma, questo significa tornare alla servitù della gleba!

CALTABIANO. Signora, noi stiamo elaborando una legge di riforma, che deve essere collegata con le qualità professionali dei destinatari, cioè dei beneficiari di questa legge. Ritengo che sia coerente affermare che la terra deve essere assegnata ai contadini in quanto tali e a coloro che la lavorano. Il giorno in cui cessa questa funzione, questa condizione, mi sembra che cessi anche il titolo per il quale abbiamo sottratto la terra al suo proprietario.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che nel Codice civile c'è un articolo che stabilisce per l'enfiteuta il divieto di alienazione per un certo numero di anni. Lo tengano presente. Si potrebbe stabilire il divieto di alienare per un periodo di vent'anni.

ALESSI. Questo è vero, ma c'è anche l'istituto della successione; c'è il diritto di prelazione dell'erede e ci sono anche le norme contro una possibile polverizzazione....

PRESIDENTE. Anche nella legge sulla creazione della piccola proprietà contadina è stabilito che quando il coltivatore diretto cessa di coltivare la terra senza giusta causa cade dal beneficio.

Quindi si può prevedere benissimo anche nella legge in esame la risoluzione *ipso jure* della concessione, nel caso in cui il coltivatore diretto, senza giusta causa, cessi di coltivare la terra.

ALESSI. Ma vi sono due emendamenti in proposito; anch'io ho presentato proposte regolari, come quella di inibire all'assegnatario della terra di concederla in mezzadria.

FRANCHINA. Pregherei la Presidenza di limitare la discussione all'articolo 29 bis perché tutto quello che sarà oggetto di future disposizioni non ha nessuna relazione con lo argomento in esame.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Onorevoli colleghi, mi rendo conto della preoccupazione che ha determinato lo emendamento presentato dagli onorevoli Napoli, Caltabiano, Castrogiovanni ed altri e da questi con tanta passione sostenuto; ma tale preoccupazione ha un carattere assolutamente unilaterale, non tiene presente una quantità di inconvenienti e di errori, cui si andrebbe incontro se questo emendamento fosse approvato. Da queste mie prime parole potrete comprendere, onorevoli colleghi, come io sia nettamente contrario all'emendamento stesso, e non soltanto per ragioni strettamente giuridiche. Ciò che mi determina ad essere contrario è soprattutto un'osservazione di carattere psicologico. La preoccupazione degli onorevoli Caltabiano, Napoli, Castrogiovanni e degli altri firmatari è simbolizzata in un esempio, che ho sentito ripetere anche prima della riunione che ha preceduto la discussione parlamentare. Noi facciamo la riforma agraria — si è detto —, noi strappiamo la terra ai proprietari per darla ai contadini, ed allora, come possiamo permettere, senza offendere lo spirito che ispira la nostra riforma agraria, che questo contadino, al quale diamo in proprietà una parte della terra tolta ai proprietari, possa domani trasmetterla ad un figlio, che sia frattanto diventato, ad esempio, maresciallo dei carabinieri o abbia assunto una professione o sia divenuto impiegato? Quando si verifichi questa ipotesi, la terra dovrà essergli tolta ed assegnata ad altro contadino.

Ma tale preoccupazione, espressa in questo simbolico esempio, è degna dei più aspri commenti. Non avete considerato che ciò rappresenta un freno, un impedimento e, peggio ancora, una sanzione alla evoluzione della classe dei contadini, che dite di voler tutelare? (*Animati commenti*) Ho diritto di manifestare il mio pensiero.

ALESSI. Perciò ho parlato dell'imperatore Diocleziano!

CALTABIANO. Affatto! Ci sono anche contadini milionari!

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Il contadino siciliano, quando è padre, pensa, come tutti i padri degni di tal nome, all'avvenire dei suoi figli, pensa a lavorare per loro, a migliorarne la posizione. E non posso concepire... (*Animate discussioni in Aula*)

Ma permettetemi, onorevoli colleghi, di esprimere il mio pensiero, che non arrivo a comprendere come possa trovare tanta opposizione in coloro che ritengono di avere il monopolio della tutela delle classi povere!

L'Assemblea esiste proprio perchè ciascuno possa liberamente esprimere il suo pensiero.

Il contadino siciliano, dicevo, ha, come tutti, un'aspirazione: quella di migliorare la situazione dei suoi figliuoli, e la poesia di questa aspirazione la manifesta spesso, quando gli è possibile, col mandare a scuola i suoi figli, cercando di elevarne la condizione, di imborghesirli. Poichè è inutile che i difensori del proletariato si accaniscano contro la borghesia! Il proletariato non ha che un ideale: quello di diventare borghese.

Ed allora, se domani un contadino manderà a scuola un figlio intelligente e poi vorrà farne un medico, un avvocato, un impiegato, o anche un maresciallo dei carabinieri, voi vorrete dargli questa sanzione, vorrete punirlo, vorrete impedirgli che la terra, che egli ha lavorato e trasformato e sulla quale ha versato il suo sudore, venga ereditata dal figlio? Ma ciò è antisociale ed anche immorale. Il contadino trasformerà la terra nuda che gli darà la riforma. Ne farà un giardino, un frutteto. Ebbene, dopo che vi avrà lavorato tutta la vita ed avrà mandato i figli...

ALESSI. ...a studiare, allora, soltanto, per questo, voi, attraverso il demanio regionale, gli toglierete la terra!

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. C'è dell'altro! Ammettiamo, ad esempio, che un contadino abbia due figli e che uno di questi figli rimanga contadino, mentre l'altro riesca ad elevare le sue condizioni sociali; ebbene, in ordine ai rapporti ereditari, gli ideatori del demanio regionale daranno a

questi due figli due situazioni differenti: il figlio contadino potrà ereditare la terra trasformata, mentre il figlio non più contadino dovrà restarne escluso.

A parte l'immoralità della geniale trovata, ciò è in contrasto col sistema giuridico italiano, perché il nostro diritto civile disciplina un istituto intoccabile, la legittima, cioè quel diritto che spetta al figlio indipendentemente dalla volontà del padre. E voi, attraverso la legge regionale, vorreste distruggere questo principio del nostro diritto successorio che ha fondamento nella morale familiare, e cioè il diritto della legittima, soltanto perché un figlio ha conseguito un titolo di studio?

A me pare che basti questa considerazione di natura morale, per determinare l'Assemblea a non accogliere il concetto di un demanio regionale, che dovrebbe avere la funzione di impedire la spinta verso il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei contadini.

Ho sentito parlare, fra l'altro, di « demanio formale ». Che cosa significa, io mi chiedo, « demanio formale »? Qui si tratta di un demanio perfettamente sostanziale.

Immaginate, inoltre, onorevoli colleghi, quanti ettari di terra dovrebbero essere controllati da questo demanio regionale? E questo demanio, non formale ma sostanziale, sapete che cosa comporterebbe? Ci costringerebbe a creare una burocrazia imponente, numerosa, costosa, che verrebbe a gravare sul bilancio della Regione. Anche da questo punto di vista, onorevoli colleghi, io esprimo il mio pensiero nettamente contrario all'accoglimento della proposta di istituire un demanio regionale.

SEMERARO. Egli spera che più in là i baroni si riprenderanno la terra!

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Ella trova che le mie parole hanno questo significato? O ella non comprende o non vuol comprendere o io sono stato veramente infelice nelle mie espressioni! Io non ho nessuna preoccupazione classista, onorevole Semeraro. Considero il problema dal punto di vista morale, e la morale non può subire le deformazioni demagogiche di classe. (Commenti)

ALESSI. Stiamo parlando del figlio del contadino.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che le osservazioni fatte non rientrino nei limiti dell'emendamento proposto. Il fatto che si crei o non si crei un demanio regionale, non ha nessuna influenza sulla maniera in cui vogliamo dare la terra. Noi possiamo creare un demanio regionale e dire che la terra è destinata in piena, assoluta proprietà, con piena disponibilità, come volete voi altri. Noi possiamo creare il demanio regionale e dire che una parte della terra può essere data ad enfiteusi. Noi qui non stiamo parlando...

GERMANA', Assessore delegato alla bonifica ed alle foreste. Se è demanio, non si può dare in enfiteusi.

CRISTALDI, relatore di minoranza. ...non stiamo parlando di come dare la terra ai contadini, se in proprietà o ad enfiteusi. Non è così?

VERDUCCI PAOLA. Però, dopo avere creato il demanio, non la possiamo più dare, la terra, in enfiteusi e nemmeno in proprietà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Non è così, noi possiamo creare il demanio e dire che la terra deve essere destinata in proprietà assoluta ai contadini. Quindi noi stiamo andando oltre.

ALESSI. Facciamo il demanio per sdegnarizzarlo!

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. L'argomento è importante, ed è opportuno ascoltare attentamente le opinioni di tutti.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Vorrei fare presente, anche a coloro che sono assolutamente per la piccola proprietà, nel senso più assoluto e più indiscriminato, che non è da escludere che, qualche volta, si possa ricorrere al sistema dell'enfiteusi. Lo prevede la nostra legge, lo ha previsto la Commissione per l'agricoltura, per tutti i rapporti, direi per il 99 per cento dei rapporti. (Interruzioni)

Ma, comunque, non è escluso. E allora, se si vuole stabilire un rapporto di enfiteusi per un caso qualsiasi, qual è la situazione se c'è

il demanio? Il proprietario viene espropriato, la terra passa all'ente pubblico Regione, il quale la cede in enfiteusi al contadino. Così vi è la possibilità di giovarsi dell'intervento finanziario dello Stato per pagare il proprietario espropriato; se, invece, noi stabiliamo un rapporto diretto di enfiteusi fra proprietario e contadino, a parte la possibilità di collusioni, noi non potremo pagare il proprietario con i fondi dello Stato e, quindi, perdiamo tutte le diecine di miliardi che lo Stato ha destinato a questo scopo.

ALESSI. Ma che rapporto ha tutto questo col demanio? Anche senza il demanio ci si può giovare dei finanziamenti dello Stato.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Se c'è il demanio, noi possiamo giovarci dei prestiti dello Stato per espropriare le terre. Queste dal proprietario passeranno ad un ente il quale le darà in enfiteusi.

VERDUCCI PAOLA e ALESSI. Ad un ente che non sia il demanio.

MONASTERO. La forma è diversa.

ALESSI. C'è l'Ente per la riforma agraria.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Onorevole Alessi, intendiamoci: che si chiami Ente siciliano per la riforma agraria o con altro nome, se non è un ente di semplice regolamento, ma è anche un organo patrimoniale oltre che amministrativo, che assomma in sé i conferimenti, è la stessa cosa del demanio. Perchè avete paura di chiamarlo demanio regionale? Io vi spiego subito che il demanio regionale già esiste ed è una entità patrimoniale giuridica avente tutte le sue caratteristiche, che ora noi possiamo meglio regolare. L'Ente per la riforma agraria è un organo che deve sorgere, ed evidentemente noi a questo ente, che è delegato dalla Regione, non vogliamo delegare gli stessi poteri sovrani che ha la Regione in materia patrimoniale, perchè questi li rivendichiamo alla Regione dando all'E.R.A.S. la facoltà di amministrare. Tutte le funzioni, cioè, si svolgeranno come dice lei, caro collega Alessi; la titolarità del diritto patrimoniale la diamo alla Regione perchè dà maggiore garanzia, ma lo organo è ugualmente l'Ente siciliano per la riforma agraria. Ed allora, onorevoli colleghi, lasciamo stare i particolari perchè ancora non è il caso di discutere se si deve dare in pic-

cola proprietà assoluta o se si deve dare in enfiteusi; qui si tratta di vedere se, quando parliamo di enfiteusi, vogliamo togliere la proprietà al proprietario o vogliamo lasciar-gliela...

BIANCO. Voi volete lo scorporo e l'enfiteusi.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Perchè, onorevole Bianco, quando si parla di enfiteusi, come ha fatto la maggioranza della Commissione, si dice che la proprietà sarà data al contadino, e si sa che invece resterà al proprietario ed i contadini non l'avranno. (*Interruzioni*) Cara onorevole Verducci, è col vostro sistema che i contadini non avranno la terra! Ed allora sono favorevole all'emendamento perchè attribuisce il patrimonio al demanio, e quindi al diritto sovrano della Regione la proprietà, perchè sia destinata secondo le norme che noi stabiliremo. Non viene creato, quindi, nessun pregiudizio, perchè l'emendamento salva tutti gli aspetti giuridici e finanziari; l'organo resta quello che noi abbiamo costituito di comune accordo: si tratta di una titolarità e di una delega non di una struttura diversa.

Io non sono in senso assoluto per l'enfiteusi, ma solo per una forma di enfiteusi che non sia quella prevista attualmente dal Codice civile; però, io ammetto che l'enfiteusi possa sussistere. Invece, se non creiamo questo demanio regionale, noi non avremo l'enfiteusi, avremo soltanto, come ha detto l'onorevole Alessi l'altra sera in Commissione, che i contadini saranno presi alla gola dai padroni sulla terra e nei rapporti privati.

Questa è la verità, detta dall'onorevole Alessi, l'altro giorno; è questo che noi vogliamo impedire.

ALESSI. Non lo impedirai con questo emendamento!

CASTORINA, *relatore di maggioranza*. Bisogna vedere in quale senso lo ha detto.

MONTEMAGNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEMAGNO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le argomentazioni addotte dai colleghi Castrogiovanni e Napoli sono veramente degne di rilievo e lasciano perplessi, ma si pone subito alla nostra coscien-

za un problema che, oltre ad essere giuridico, va esaminato anche dal punto di visto morale.

Poco fa l'onorevole Papa D'Amico diceva: ma vogliamo proprio impedire che i figli dei contadini, che avranno assegnata una terra a seguito della legge che andiamo a promulgare, frequentino la scuola e possano conseguire un titolo qualsiasi di studio? Sarebbe una legge antidemocratica!

Sono stati trattati aspetti che hanno fatto veramente preoccupare, sono stati trattati aspetti che, in un primo momento, mi hanno quasi indotto ad orientarmi verso il demanio regionale; ma, quando ho pensato che in tal modo si sarebbero posti nel nulla gli articoli 33 e 34 della Costituzione, i quali dicono che la scuola è aperta a tutti, che l'arte e la scienza sono libero e libero ne è l'insegnamento, io mi sono domandato: allora, perchè dovremmo fare una legge che deve impedire ai figli del popolo di potere conseguire un titolo di studio e di potere elevare la loro condizione morale ed anche intellettuale? Ma c'è di più, colleghi.

DI CARA. Chi impedisce loro di studiare?

MONTEMAGNO. Non ho l'abitudine di interrompere, e vorrei che lo stesso trattamento fosse fatto a me, collega Di Cara.

Ma c'è un altro aspetto da tenere presente, che coloro che mi hanno preceduto non hanno considerato, e che è un aspetto grave. Se approvassimo l'emendamento che è stato proposto, avremmo frustrato la legge per la quale tanto si lavora, perchè, non dando la possibilità al contadino di trasferire la terra, che gli verrà assegnata, ai suoi diretti discendenti, il contadino che deve trasformarla non si sentirebbe di dedicarsi al lavoro per poterla trasformare. Resterebbe una terra nuda e la nostra legge sarebbe purtroppo frustrata. Se la preoccupazione consiste nell'evitare che la terra possa andare in mano ai non contadini, che possa in un certo senso ricostituirsi la grande proprietà, io neno che potranno statuirsi norme in forza delle quali sarà possibile evitare che la terra si trasferisca, o per successione o per donazione o per vendita, ai non coltivatori diretti. In tal modo potremmo impedire che la terra vada ai non contadini e ai non coltivatori diretti, salvando il principio che ha ispirato i colleghi presentatori dell'emendamento, i

quali invece stimano che debba essere costituito un demanio regionale che, per le ragioni dette, frustrerebbe senz'altro la legge che con tanta passione stiamo facendo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Parlo a titolo personale. Vorrei, onorevoli colleghi, precisare o ricordare quali siano i principi a cui si ispira la nostra legge e quale essa risulti dal testo fin qui approvato. La nostra legge si ispira, naturalmente, ai principi della Costituzione al fine di conseguire (abbiamo tolto dal primo articolo la espressa dizione, ma tutti quanti eravamo d'accordo che il fine fosse quello perchè tale, peraltro, deve anche essere secondo la Costituzione) un più razionale sfruttamento del ruolo e di instaurare più equi rapporti sociali.

Queste parole — ripeto — erano nell'articolo primo; le abbiamo ritenute superflue, non essendo dubitabile che questa fosse la finalità della nostra legge, e abbiamo posto ai titoli primo e secondo un obbligo generale di « trasformazione », al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo, ed al titolo terzo abbiamo voluto stabilire un prelievo di carattere straordinario, *una tantum*, a carico del proprietario privato.

Per questo stesso doppio fine cui si ispirano il primo e il secondo titolo della legge, e cioè il fine di conseguire il più razionale sfruttamento del suolo e la instaurazione di più equi rapporti sociali, abbiamo presunto che chi abbia una proprietà che oltrepassi determinati limiti — che risultano per un verso dalle tabelle e per altro verso da un articolo che specificamente abbiamo voluto votare per affrontare particolarmente questo problema — non sia in condizione di assicurarne il grado di produttività necessario e quella funzione sociale che alla proprietà è demandata dagli articoli della Costituzione. E abbiamo voluto, assegnandola ai contadini, che questa terra, prelevata *una tantum*, servisse al fine di stabilire più equi rapporti sociali e di conseguire una maggiore produttività.

Che debba essere assegnata ai contadini lavoratori della terra che non abbiano reddito, è pacifico, e questo denota la direzione sociale e produttivistica della nostra legge. Non

l'abbiamo prevista come una operazione che si proietti nel tempo, come qualcosa che spieghi la sua efficacia protraendosi nel tempo, ma come qualcosa che si perfezioni in un unico tratto di tempo: prelevamento e assegnazione, intervento congiunturale di carattere straordinario, che serva a modificare la struttura economica della proprietà isolana. Questo risulta da tutto quello che abbiamo votato; queste sono le linee direttive della nostra riforma.

Le finalità sono quelle che ho detto. E, perché siano adempiute, ci siamo attenuti a delle direttive specificamente indicate dalla Costituzione e cioè a quelle dirette ad aiutare la formazione della piccola proprietà contadina. Così dice testualmente la Costituzione; così risulta da un indirizzo notevole della nostra legislazione, dato dalla legge sulla piccola proprietà contadina; così risulta perfino da un ordine del giorno votato ad unanimità da questa Assemblea, in cui dicevamo che la direzione sociale della nostra riforma deve mirare alla formazione della piccola proprietà contadina.

Che cosa facciamo, invece, se accettiamo lo emendamento proposto? Creiamo non la piccola proprietà contadina, ma una forma speciale di assegnazione della terra che non è una proprietà e creiamo una forma strana di sperequazione. Noi abbiamo prelevato la terra a carico di determinati proprietari il cui reddito supera un determinato limite o la cui terra, dal punto di vista dell'estensione superficiaria, supera determinati limiti nella zona del latifondo. Ma, al dilà di questi limiti, abbiamo lasciato a questi proprietari la piena libertà di possedere e di trasferire la proprietà residua.

Il proprietario assenteista può detenere la sua proprietà residua, può farne l'uso che crede, può anche non coltivarla personalmente e farla coltivare da altri; ha l'obbligo di trasformarla, ma può provvedervi nel modo che meglio gli agrada, senza che nessuno per questo possa muovergli censura di nessun genere. Per avventura, persino, può cederla a una sua amante. E questo lo abbiamo ammesso, e questo lo riteniamo legittimo. Ma, quando arriviamo al contadino — a colui al quale abbiamo voluto dare la terra come completamento della sua personalità individuale, come completamento del suo diritto civile di libertà —, allora diciamo al con-

tadino non essere morale, non essere lecito che egli possa, putacaso, trasferire questa terra alla sua figliola che sposa, in costituzione di dote, perchè questo gli sarebbe inibito.

Ordunque, noi creeremmo due forme di proprietari, due tipi di cittadini: uno, che ha il diritto di possedere quella proprietà che noi gli abbiamo lasciato, in forma piena ed assoluta come completamento della sua personalità umana ed anche della sua capacità organizzativa; e l'altro, a cui sarebbe vietato di possedere ed acquisire una proprietà, malgrado ciò sia stato, secondo quanto è stato da noi detto, una delle finalità della nostra legge.

Costoro non potrebbero godere i benefici che hanno gli altri perchè noi daremmo loro una forma di possesso che sarebbe legato alla loro inclusione in un elenco previsto dal successivo emendamento Napoli-Castrogiovanni ed altri, senza che abbiano la possibilità di usare di tale possesso per l'esercizio di quei normali diritti che, viceversa, spettano agli altri cittadini. Creeremmo, quindi, una categoria di cittadini con diritti minorati.

Mentre la Costituzione dice che la proprietà è un diritto garantito a tutti, a questi cittadini sarebbe precluso di avere una proprietà se non abbiano determinati requisiti; con quali effetti sull'istituto, così come è considerato dal nostro Codice civile, non voglio qui sottolineare; ma certo con effetti di inconstituzionalità nei confronti dell'istituto della vendita, della donazione, del diritto di successione, della costituzione in dote, in quanto questa limitazione che noi porremmo al diritto del cittadino, di questa categoria di cittadini, porterebbe sicuramente alla situazione di non potere liberamente usare di questi istituti giuridici come liberamente ne usano tutti gli altri cittadini della Repubblica italiana.

POTENZA. Dove è scritto tutto questo, all'articolo 29 bis?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Noi legheremmo le sorti di questi cittadini, di queste assegnazioni, agli elenchi.

Non sappiamo ancora come saranno formati gli elenchi — al riguardo saranno sottoposte alla nostra approvazione due formulazioni diverse, ma questo non ha importanza ai fini delle considerazioni che stiamo facendo —; comunque, la permanenza di questa assegna-

zione fatta al contadino sarebbe legata alla inclusione in un determinato elenco.

Noi abbiamo stabilito, a proposito della assegnazione della terra, che l'estensione dei fondi sia di tre, di sei ettari, al massimo, di otto ettari. Affidiamo, quindi, questo fondo cello a un contadino; se per caso questo contadino diventasse spazzino in un comune rurale e dedicasse una parte della attività a spazzare e un'altra parte a coltivare, dato il suo cambiamento di stato, immediatamente potrebbe subire, non avendo più i requisiti per l'iscrizione negli elenchi degli assegnatari, nientedimeno che la revoca di questa concessione. E questa revoca, trattandosi di commissioni comunali, non vi dico quante volte sarebbe certamente determinata da motivi non strettamente inherente alla capacità ed idoneità di questi cittadini a possedere e coltivare la terra.

Ma c'è ancora un'altra considerazione che vorrei sottolineare, e cioè che, appena il contadino assegnatario avrà, per caso, trasferito altrove la sua residenza ed avrà affidato al figliuolo o al genero la coltivazione di questo fondo, immediatamente potrà subire la revoca. Si dirà che deve essere così, perchè altrimenti la nostra riforma mancherebbe alla sua finalità essenziale, quasi che alla permanenza dell'originario assegnatario nel fondo fossero legati il significato e gli effetti della nostra riforma. Ma gli effetti della nostra riforma consistono principalmente nell'abolizione del latifondo, nell'abolizione del sistema di economia latifondistica; da questo segue l'effetto della nostra riforma e non dalla permanenza costante, immutabile, perenne dell'originario assegnatario sul fondo.

Non occorre qui ripetere quello che è il pensiero di tutti gli studiosi in materia di agricoltura e cioè che con la piccola proprietà è assicurata una maggiore produttività. Noi sappiamo che con la piccola proprietà si ha un maggiore assorbimento di mano d'opera e una produttività media per ettaro maggiore che non con la proprietà estesa. Ecco, dunque, che nel frazionamento, nella sparizione del sistema economico sociale che ha afflitto la Sicilia per così lungo tempo, si verrebbe, quasi quasi, ad istituire una forma di manomorta. Onde al contadino assegnatario della terra potrebbe apparire inibito l'elevarsi, il migliorare la propria condizione sociale o, addirittura, fare accedere i figli alle scuole o agli istituti supe-

riori e, quindi, farli diventare cittadini della Repubblica italiana che collaborino al bene collettivo, per esempio, nel campo della scienza.

Ma, peraltro, che cosa si teme? Si teme la vendita? Ma noi possiamo vietare la vendita e già, nell'articolo 38, è vietata la trasferibilità per un certo tempo. Non appare sufficiente? Si estendano i termini. Non per questo è necessario che si ricorra al concetto del demanio regionale. Temiamo la mancanza della coltivazione per il fatto che il contadino se ne sia andato o abbia messo altri nel fondo? C'è lo articolo 36 che prevede la risolubilità in ogni tempo.

Temiamo, nell'ipotesi dell'enfiteusi, che il giudizio di devoluzione resti affidato a una delle parti? Questo giudizio sarebbe, intanto, un maggiore stimolo alla trasformazione, sarebbe una minaccia. Ma, se si teme che si possa prestare ad altri abusi, ebbene, questo diritto può essere limitato e chiarita la titolarità senza per questo violare le disposizioni di ordine pubblico del codice civile. Può conferirsi il diritto soltanto all'Ente per la riforma agraria togliendolo al proprietario.

Si teme che si possa riscattare il fondo? Il fondo, stando alle disposizioni del Codice civile, non si può riscattare se non dopo un ventennio. E quindi che cosa si teme? Si teme, nel caso di successione, che avvenga un eccessivo frazionamento? Ma ci sono norme del Codice civile che prevedono questi casi, ci sono le norme della legge di bonifica quando il frazionamento è conseguenza del piano di trasformazione o di bonifica.

Io credo che, con gli accorgimenti dovuti, con un controllo di queste assegnazioni demandato all'Ente per la riforma agraria con la risolubilità in ogni tempo nel caso di mancata coltivazione, noi potremo assicurare che tutti gli inconvenienti lamentati non avvengano, senza arrivare al concetto del demanio regionale. Così faremo qualcosa che nella nostra legislazione ha precedenti.

Come ricordava poc'anzi l'eccellentissimo signor Presidente, nella legge sulla proprietà contadina non è prevista la decadenza dalla assegnazione nel caso di mancata coltivazione, ma è prevista la revoca dei benefici fiscali accordati all'atto della costituzione della piccola proprietà; in quelle disposizioni non è ammessa la decadenza e la revoca della concessione a titolo di proprietà, neanche per il caso

che l'assegnatario si sia reso colpevole di una falsa denuncia al fine di ottenere di essere dichiarato coltivatore diretto in possesso dei requisiti voluti per diventare proprietario. Anche in quella ipotesi la nostra legislazione vigente non prevede la revoca dell'assegnazione.

Io dico che giustamente dobbiamo prevedere, come è stabilito nell'articolo 36, la revoca dell'assegnazione nel caso di mancata coltivazione. Possiamo prevedere il divieto di vendita entro i 10 anni fino ad arrivare ai 20, come diceva il Presidente; possiamo prevedere tutti gli ulteriori controlli che si ritengano necessari, ma non per questo bisogna ricorrere ad un istituto, al demanio regionale, che sarebbe contrario allo spirito e alle direttive della nostra legge.

MONASTERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONASTERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, altre volte ho rinunciato a prendere la parola su tanti altri argomenti della riforma agraria. Anche questa volta avevo pensato di rinunciare, in considerazione del fatto che molti colleghi, e specialmente lo onorevole La Loggia, l'onorevole Papa D'Amico e l'onorevole Montemagno, hanno dato tutti i chiarimenti necessari. Però, in questa occasione, trattandosi di un argomento, di una questione così delicata, io non voglio rinunciare a manifestare apertamente il mio pensiero; non credo opportuno rinunciarvi, perché voglio assumere la mia responsabilità sia come deputato, sia come rappresentante della categoria dei coltivatori diretti.

Non ho proprio nessuna titubanza, non ho, in questa occasione, nessun dubbio nell'affermare che, votando, per le ragioni che ora vi dirò, contro l'emendamento presentato dagli onorevoli Napoli ed altri, soddisfo quelli che sono i desideri, le aspirazioni dei nostri coltivatori diretti, dei nostri contadini. Pertanto, i colleghi di sinistra devono permettermi di esprimere sinceramente la mia meraviglia per il fatto che parecchi di loro hanno parlato in senso favorevole a questo emendamento. Alcuni di essi, però, a dire il vero, nel corso di conversazioni private, mi hanno detto di essere, come me, contrari. E perchè la mia meraviglia? Semplicissimo. Perchè, quando abbiamo parlato della riforma in tutti i comizi, in tutte le piazze, abbiamo sempre detto che la riforma agraria deve dare la terra ai con-

tadini. Questa è stata la bandiera con la quale abbiamo lottato, questa è la bandiera che abbiamo sventolato e su cui abbiamo impostato la riforma agraria: la terra ai contadini!

ALESSI. Dici bene!

MONASTERO. Questo è stato il motto, questa è stata la bandiera: la terra ai contadini! L'avete gridato voi, colleghi di sinistra, l'ho gridato io, l'anno gridato molti altri di altri settori. (*Interruzioni*)

Onorevoli colleghi della sinistra, se avrete la bontà di seguirmi, io mi convincerò ancora di più che in voi non ci sono determinazioni preconcette, mi persuaderò ancora di più che voi voterete secondo la vostra persuasione e secondo la vostra coscienza e non perchè il vostro gruppo ha preso o prenderà una decisione. Vi prego di tenere presenti alcune mie modestissime considerazioni, che faccio perchè l'anelito che ci spinge è quello di fare il meglio possibile per soddisfare quelle esigenze, che abbiamo affermato di potere soddisfare soltanto attraverso questa forma rivoluzionaria, che chiamiamo riforma agraria. Allora io ritorno al mio argomento e cioè che non c'è dubbio che noi abbiamo promesso ai contadini la proprietà della terra e che questa è la loro aspettativa.

COLAJANNI POMPEO. E' il processo non precario della terra. (*Commenti*)

MONASTERO. Onorevole Colajanni, ci rivedremo e daremo queste spiegazioni in piazza.

COLAJANNI POMPEO. Lei si preoccupa di questo!

TAORMINA. Finalmente ci siamo, ai comizi!

VERDUCCI PAOLA. Confermate quello che sempre abbiamo pensato: non la volete dare la terra!

MONASTERO. E' una volta ogni tanto che parlo (cerco di fare il possibile per limitare i miei interventi allo stretto necessario) e vorrei pregare gli onorevoli colleghi di seguirmi con un pò di bontà. Lo capisco, siete stanchi, ma abbiate la bontà di seguirmi. Io parlo perchè sono spinto da un anelito di giustizia, come sono spinti tanti altri colleghi; non parlo per fare dell'accademia.

Noi, ai contadini, abbiamo promesso la

proprietà della terra e, pertanto, io, in sede di discussione generale ed anche, lo dico francamente, in seno al mio gruppo, ho detto chiaramente che sono contrario alla forma enfiteutica. Sono sicuro di interpretare l'aspirazione dei contadini e dei coltivatori diretti, dicendo che per loro è di maggiore soddisfaccimento ricevere la terra in proprietà che non in enfiteus. Questo è il mio convincimento.

Vediamo se il conferimento ad un demanio regionale possa, effettivamente, maggiormente soddisfare quelle che sono le aspettative. Secondo il mio modo di vedere, no. Nel momento stesso in cui noi, per sfortuna, approvassimo questo emendamento e si sapesse che la terra viene data ad un demanio e non più direttamente ai contadini in proprietà, avremmo creato uno stato psicologico di grande delusione.

ALESSI. Uno stato feudale, una regione feudale.

ADAMO IGNAZIO. Interrogate i contadini.

ALESSI. Prima si diceva dell'Assessore all'Agricoltura: il grande agricoltore! Ora si direbbe: il grande feudatario siciliano.

MONASTERO. A parte queste osservazioni e queste considerazioni di natura strettamente interpretativa di quello che è il sentimento dei contadini, io mi permetto di ricordare agli onorevoli colleghi che noi, in tante altre occasioni, abbiamo detto che uno dei fini più importanti, che si propone di raggiungere la riforma agraria, è quello di creare la piccola proprietà contadina; quindi, noi mancheremo effettivamente ad uno dei nostri presupposti, se non creassimo la piccola proprietà contadina, cosa che con un demanio regionale non accadrà certamente. Abbiamo affermato di voler spezzettare la grande proprietà latifondistica e di volerla assegnare ai singoli coltivatori diretti; ma, se questa grande proprietà l'assegnassimo al demanio, i contadini sarebbero soltanto in una posizione leggermente migliore di quella dei gabellotti o degli affittuari; niente altro che questo, perché sarebbero soggetti alla continua possibilità, alla continua ansia di perdere la loro proprietà.

Quello stato di soggezione, che i contadini hanno, come ho detto in sede di discussione generale, nei loro rapporti con i proprietari,

soggezione rispetto al padrone, verrebbe a perdurare, perché si ripeterebbe nei confronti del demanio regionale e dei suoi amministratori. Inoltre, il contadino, non sentendosi proprietario, non si dedicherebbe alla terra con quella passione, che soltanto si ha quando si ha la proprietà ed il possesso dell'oggetto.

Vorrei poi dire qualcosa dal punto di vista pratico. Il contadino verrebbe a sapere che attraverso il demanio, avrebbe sì il possesso di questa terra, coltiverebbe questa terra, ma non potrebbe donarla ai suoi figli per nessuna ragione. Prescindendo dal famoso esempio dell'onorevole Castrogiovanni, del figlio maresciallo dei carabinieri, un contadino può avere, ad esempio, anzi normalmente ha come media, quattro figli; ebbene, se la terra gli venisse assegnata in enfiteusi non potrebbe assegnarla all'uno o all'altro. Egli, infatti, non avrà la libertà di dare in dotazione la terra ad una figlia se questa sposa un funzionario, un impiegato, un professionista. Non potrà nemmeno assegnarle quanto le spetta per legittima. Quindi, a parte il punto di vista sociale ed etico che ho accennato, anche dal punto di vista pratico questo emendamento darebbe adito a tanti e tali contrasti per cui si creerebbe un caos.

Mi auguro pertanto che molti, se non tutti i deputati della sinistra, tenendo presente la necessità di creare la piccola proprietà contadina, vogliano votare contro l'emendamento, tenendo anche presente che, ove fosse istituito il demanio regionale, noi dovremmo creare attorno a questo grande, grandissimo ente una burocrazia così numerosa da far sì che molti degli utili, che dovrebbero andare a beneficio dei contadini stessi, verrebbero da questa assorbiti.

Concludo, quindi, col rilevare che noi abbiamo tutti lo stesso anelito di creare dei vincoli alla proprietà (e mi rifaccio esattamente alla spiegazione che ci ha dato il Presidente) che siamo d'accordo nel ritenere esatto che devono essere posti dei vincoli al contadino proprietario, nel senso che non possa vendere se non dopo un determinato numero di anni, ma che, a mio avviso, il contadino deve avere la sicurezza di essere, finché soddisferà a quei vincoli che gli imporremo, proprietario, che la proprietà è sacra e che potrà trasferirla come vuole. Soltanto con questa libertà della proprietà ci può essere il soddisfacimento del-

l'esigenza etica del contadino di avere qualcosa di proprio. Un pezzo di terra in enfiteusi i contadini possono averla con qualsiasi proprietario, mentre la proprietà assoluta non possono averla se non pagando forti somme.

Per queste considerazioni sono favorevole a che si prevedano dei vincoli da porre alla proprietà, nel senso chiarito dal Presidente e mi riprometto di presentare un emendamento in tal senso, ma sono nettamente contrario alla istituzione di un demanio regionale.

AUSIELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUSIELLO. Signor Presidente, signori deputati, brevissimamente dirò che, avendo ascoltato gli argomenti addotti a sostegno dell'emendamento e contro l'emendamento, mi è, in determinati momenti, sembrato che avessero ragione l'una parte e l'altra. Non è una posizione di centro, ma una posizione logica che si spiega con questa considerazione: che consideriamo insieme, e quindi confondiamo, due problemi distinti.

Un problema è quello se il trasferimento della terra dal proprietario all'assegnatario debba avere luogo direttamente o se si debba interporre una qualche cosa, che si vuol chiamare « demanio della Regione ». Espressione forse impropria dal punto di vista tecnico giuridico, perché lo si potrebbe meglio definire patrimonio regionale destinato ad uno scopo. Un problema è dunque questo, che peraltro non è solo un problema di forma, sul quale tutti potremmo essere d'accordo. Giacchè, se il conferimento equivale alla espropriazione, non vi è dubbio che la terra conferita viene espropriata a profitto dell'ente, Stato o Regione che sia, che la espropria. Il diritto, perciò, passa dall'espropriato allo Stato, il quale poi lo trasferisce all'assegnatario. Ma il problema della creazione di questo diaframma tra proprietario espropriato e il nuovo assegnatario non è solo formale, ma ha rilessi sostanziali, giacchè con questo emendamento non c'è dubbio che si va alla forma esclusiva dell'assegnazione in enfiteusi sulla quale io ed altri colleghi siamo, e lo dichiaro fin d'ora, d'accordo.

Che l'assegnazione avvenga in enfiteusi è perfettamente conciliabile con la creazione di questo cosiddetto demanio o demanio improvvisto, che riceve la terra conferita e la assegna. E su questo punto, salva la parte termi-

nologica, mi dichiaro favorevole all'emendamento.

Altro problema, però, (ed in proposito do ragione a coloro che sono contrari all'emendamento) è quello di dire che si debbano creare istituti giuridici nuovi, e che debba esservi una nuova figura giuridica di enfiteusi. No; se, per obbedire al dettato costituzionale del fine produttivistico e del fine sociale; se, per obbedire allo spirito della nostra legge, dobbiamo dare la terra ai contadini, dobbiamo darla in proprietà, e cioè nelle forme della enfiteusi ordinaria, poichè l'enfiteusi, così come è regolata dal Codice civile, mentre reduce ad una larva il diritto reale del concedente, conferisce all'enfiteuta tutti gli attributi della proprietà. Non dovremo, pertanto, allontanarci dalla figura della enfiteusi regolata dal Codice civile, che prevede il diritto di alienazione, il trasferimento *mortis causa* e l'affiancamento; con ciò eviteremo la censura di inconstituzionalità.

Questo volevo dire come contributo personale alla chiarificazione del problema, giacchè penso che chi è per l'enfiteusi, ma è nello stesso tempo per l'assegnazione piena del godimento e della disponibilità della terra ai contadini, possa votare serenamente l'emendamento. Ho sentito ventilare che sarebbero opportune, necessarie (e sono state già avviate dai proponenti) delle limitazioni al diritto di vendita, per evitare che si formi di nuovo la proprietà che è stata scorporata. Da un punto di vista logico-giuridico non è il divieto di vendita, ma è il divieto di acquisto che dovremmo stabilire nei confronti del proprietario scorporato, affinchè non possa ricostituire la sua proprietà. Comunque, ove si voglia introdurre una limitazione nel diritto di alienazione, nel senso che questa non possa aver luogo in favore di chi non coltivi la terra o di chi attraverso di essa verrebbe a superare il limite consentito, mi dichiaro d'accordo; restando, però, fermo che, eccetto questo, tutti gli attributi della piena proprietà debbano essere mantenuti all'assegnatario della terra. Concludo che con questo spirito voterò lo emendamento.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. E' chiaro che non disturberò i colleghi con un discorso, ma debbo prendere atto della decisa, incisiva, leale chiarifica-

zione del collega Ausiello che, smentendo alcuni degli oratori, che sostenevano l'emendamento, e confutando altri, che invece lo criticavano, ne ha chiarito la finalità economica, sociale e giuridica. Non è, infatti, esatto quello che diceva Cristaldi, e cioè che la votazione dell'emendamento prescinde dal problema della formazione della piccola proprietà contadina, e che quest'ultima questione è completamente indipendente dall'altra relativa all'istituzione del demanio.

Se la costituzione di un demanio régionale ha un carattere puramente di strumentalità guridica e non sociale, allora è evidente che mira soltanto a costituire quel diaframma di cui parlava l'onorevole Ausiello, che non è necessariamente da crearsi in posizione demaniale, anzi si può e si deve costituire — aggiunge Ausiello — in posizione patrimoniale.

Ora, poichè appunto dallo stesso emendamento si intuisce che sarebbe veramente eccessivo ammettere che il potere politico amministri la terra (l'amministrazione, quindi, dovrebbe competere all'Ente per la riforma agraria), non si comprende perchè si debba dissociare la proprietà dall'amministrazione e non conferire il patrimonio all'Ente per la riforma agraria (patrimonio e non demanio) tranne che non si voglia raggiungere una diversa finalità; e in effetti la si vuole raggiungere come perspicuamente ha chiarito Ausiello.

La questione accennata da Cristaldi e da tutti gli altri sostenitori dell'emendamento — cioè la necessità di evitare il rapporto diretto tra proprietario scorporato e assegnatario, sia attraverso le vendite che attraverso la costituzione dell'enfiteusi — ci trova completamente d'accordo, poichè riconosciamo l'esigenza che fra un proprietario scorporato, che verrebbe a diventare il domino diretto, e l'utilista non ci sia nessun rapporto, essendo chiaro alle nostre coscienze ciò che può avvenire in questo caso. Siamo cioè d'accordo sulla necessità che a questo proposito si crei quel tale diaframma che per noi è l'Ente della riforma agraria, a cui va conferita per via della espropriazione la proprietà dei terreni. Ma con l'emendamento si tende al consolidamento dei beni perchè, se si volesse per un solo momento pensare alla compatibilità tra l'assegnazione in proprietà e la demanializzazione, si dovrebbe arrivare alla conclusione paradossale, cui per serietà Au-

sello non arriva, che si crea il demanio per sdemanializzarlo appena formato.

E allora è vero che, invece, l'istituzione del demanio mira non già ad un ammassamento di beni da cui debba procedere la costituzione della piccola proprietà, ma al loro consolidamento: ecco perchè ho visto un pericolo grave.

Noi dicevamo, un pò esaltandoci: attuiamo una politica siciliana e potremo salutare lo Assessore come il grande agricoltore siciliano. Ma, se manterremo questa massa di beni fermi, sia pure attraverso il demanio diretto nelle mani del potere politico, noi avremmo il grande feudatario siciliano. Difatti, dice Ausiello, dalla demanializzazione, che sarebbe tra l'altro anche imperfetta, noi andiamo alla enfiteusi. E allora tutte le discussioni, che si diceva avessero carattere di faziosità, sulle aspettative dei contadini e sui loro diretti, mi pare che diventino d'attualità. Come cristiano non posso non auspicare (ma sono mete ancora lontane) che tra lavoro e possesso di beni vi sia una indivisibilità di destino, che venga il giorno in cui la terra sia per colui che la possiede come la biblioteca per me e gli strumenti chirurgici per un medico. Ma siamo ancora lontani da questo giorno. L'attuale è una economia diversa, che non possiamo forzare attraverso sistemi, che finirebbero per determinare contraddizioni stridenti e gravi perplessità e potrebbero far apparire l'Assemblea regionale come incapace di comprendere l'ambiente in cui viviamo.

Signori, la grossa questione, che io pongo alla vostra coscienza, è questa: se voi avete deciso che da questo momento nessuno può possedere se non è coltivatore diretto, allora vi sarebbe logica nel vostro sistema, perchè saremmo nel tempo dalla nostra fede vaticinato, tempo in cui la proprietà, le responsabilità produttive e l'impiego fisico della persona sono unica cosa. Ma, allora, non comprendo perchè a un proprietario di agrumeti, a un proprietario di vigneti e perfino a un proprietario di latifondo sia consentito di mantenere 300 ettari di proprietà, che può destinare ai figli, che può donare e costituire indeute, mentre soltanto al contadino, al quale è stato dato l'onere della trasformazione, al contadino, che dovrà per venti anni trasformare il fondo, debba essere negato il diritto di successione. Voi così creereste due società. Voi votereste un triste privilegio per la classe padronale, per la classe degli agricoltori.

Ecco perchè dico: che la legge sia uguale

per tutti. Se voi volete abolire la proprietà, fate lo pure, ma per tutti, non soltanto per una categoria. Il vostro emendamento potrebbe presentarsi alla coscienza dei contadini come una persecuzione dei poveri e come un favore per i ricchi. Ecco perchè concludo, onorevoli colleghi, ricordandovi quanto abbiamo votato all'unanimità il 23 novembre 1949. Ho qui il foglio con cui il dottor Cipolla, segretario della Federazione, comunicava a tutti coloro che si interessano di problemi agrari i tre famosi punti da noi votati nel novembre. Primo punto: eliminare le residue forme di intermediazione. E ci auguriamo che venga subito questa legge. Vanno venendo tutti i nodi al pettine.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' nella legge dei contratti agrari.

ALESSI. Ne godo molto. E' stata presentata all'Assemblea? Vorrei avere con i colleghi il privilegio di votarla.

Secondo punto: terre incolte. Terzo punto: piccola proprietà. Si dice che essa, però, può essere piccola proprietà enfeiteutica. Ora, la piccola proprietà è una cosa; l'istituto della enfeiteusi per il nostro codice, è un'altra. Quando ne abbiamo parlato, abbiamo detto proprietà non enfeiteusi, non già la futura proprietà dopo il riscatto. Abbiamo dette parole precise al riguardo.

Il terzo punto del nostro ordine del giorno auspicava: «una sollecita ed organica distribuzione di parte dei terreni delle aziende a coltura estensiva delle zone latifondistiche che si presti ad una rapida formazione della piccola proprietà contadina da attuarsi a mezzo dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano nei suoi nuovi compiti di Ente per la riforma agraria in Sicilia.»

Vedi, D'Antoni, ci siamo voluti limitare soltanto a questa zona perchè non si trattava di fare voti, compromessi o altro. Abbiamo aggiunto che era necessario che la piccola proprietà si formasse rapidamente, non con la tradotta, ma con l'automotrice, se era il caso: cioè piccola proprietà contadina da attuarsi a mezzo dell'Ente di colonizzazione che, per i suoi nuovi compiti, dovrà chiamarsi Ente per la riforma agraria.

Abbiamo adottato un ordine del giorno che ci ha trovato concordi. Non vedo perchè ora dovremmo trovarci in disaccordo e votare una norma che porrebbe nel nulla tutte le conquiste ottenute per le classi contadine e la

stessa nostra unanime votazione del 23 novembre 1949.

Voci: Ai voti!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Governo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura e alle foreste. Se altre volte abbiamo definito delicata ed importante la questione che trattavamo, perchè incideva sull'efficacia e sulla operatività della legge, questa oggi in discussione è particolarmente importante, perchè è messa in gioco l'essenza della legge stessa. In sostanza, ci troviamo di fronte ad una preoccupazione, ad una perplessità circa l'eventuale pericolo di deviazione dell'attività rurale dell'assegnatario della terra. Debbo dire, per l'esperienza che ho avuto modo di fare nella zona dove sono state eseguite le maggiori assegnazioni di terre, che questa preoccupazione riguarda pochissimi casi: come ad esempio quello della assegnazione di terreni ad un padre di famiglia che col ricavato del suo sudato lavoro mantiene il figliolo agli studi (e nel mio centro è avvenuto che la terra è stata assegnata al padre di un ministro della Repubblica). Ora questo non implica che si debba impedire all'assegnatario il godimento di un diritto pieno ed immediato.

MARE GINA. Siamo d'accordo; non facciamo demagogia!

MILAZZO, Assessore all'agricoltura e alle foreste. Da che parte viene la predica!

Ho detto diritto pieno, ho detto diritto immediato. Il contadino non aspira ad avere il terreno con un diritto differito o condizionato. Creando il demanio agricolo regionale, noi metteremmo sù un apparato mastodontico, costituiremmo un diaframma e non rendremmo possibile l'immediata assegnazione della terra ai contadini. Non è possibile che questo contadino, in Sicilia, resti soddisfatto della riforma, ove essa dia al nuovo proprietario un diritto minorato, condizionato, che non è uguale al pieno diritto che concede la legge nazionale. Ha detto bene l'onorevole La Loggia quando ha parlato di *manus habentes*. Noi creeremmo questa categoria, noi renderemmo scontenti tutti gli assegnatari. Dobbiamo tenere presente — se è consentito uscire dalla astrazione e dalla speculazione, che si è voluta fare, per riportarsi, come è necessario, alla realtà dell'agricoltura sicilia-

na — che questi contadini aspirano non ad un diritto mutilato — come sarebbe se si creasse un demanio agricolo regionale — ma ad un diritto pieno, immediato.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Bravo!

MILAZZO, Assessore all'agricoltura e alle foreste. Così è da tenere presente che le deviazioni, che si sono volute prospettare si sono verificate nel passato, quando dalle università italiane uscivano fuori ben centomila laureati; fenomeno questo che, d'altronde, si verifica tuttavia col conseguente flagello della disoccupazione intellettuale. Questa è una ragione di più, per convincerci che non dovremmo restare attratti da quanto di buono può apparire dall'emendamento.

Concludo con un brevissimo richiamo relativo all'iniziativa privata che è la sola che può costituire la molla potente di una maggiore produzione ed alla quale ho fatto cenno qui molte volte; con un richiamo che ci proviene da Chi, nell'immortale enciclica *Rerum novarum*, scrisse: « Quando gli uomini sanno di lavorare un terreno proprio faticano con più alacrità e più ardore, anzi si affezionano al campo coltivato di propria mano, da cui aspettano per se e per la famiglia non pure gli alimenti, ma una tal quale agiatezza. Ed è facile capire come questa alacrità, che si verifica soltanto nel caso in cui c'è piena iniziativa privata, giovi moltissimo ad accrescere la produzione del suolo e la ricchezza della nazione ».

Per questi motivi e per quella ragione di coerenza, a cui l'onorevole Alessi ha voluto richiamare questa Assemblea ricordando il voto emesso il 23 novembre 1949, debbo qui dichiarare ai colleghi che non è possibile che la riforma preveda qualcosa in meno di quello che concede all'assegnatario la riforma nazionale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

BIANCO. La maggioranza della Commissione ha già espresso il proprio pensiero attraverso la parola alata del suo Presidente.

Se l'Assemblea non è stanca, vorrei aggiungere due sole considerazioni: con la costituzione del demanio regionale sorge il problema del pagamento della indennità. Noi, per il pagamento, ci siamo agganciati alla legge

nazionale; ma lo Stato darà le cartelle per pagare le terre che costituiranno un demanio regionale? Questo è il punto interrogativo che la Commissione sottopone. Se anche desse queste cartelle, sorgerebbe un altro problema: la Ragione potrebbe pagare gli interessi col canone che percepisce dalla enfiteusi? E una volta pagate le rate per 25 anni, dopo il venticinquesimo anno la Regione percepirebbe il canone per conto proprio?

Debbo poi aggiungere che il demanio regionale, essendo amministrato dall'E.R.A.S., praticamente è sottoposto al controllo dello Assessore all'agricoltura e quindi del Governo che è al potere in Sicilia. Ed allora lascio considerare all'Assemblea senza aggiungere altro, se si tratterà semplicemente di demanio regionale o di demanio elettorale del Governo che è al potere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Montalbano per la minoranza della Commissione.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Mi dispiace disturbare l'Assemblea, ma la questione è importante e delicata ed ho il diritto di parlare — non posso farne a meno — a nome del gruppo che rappresenta perlomeno un terzo di questa Assemblea ed ha molto seguito tra le masse contadine siciliane.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Tutti vogliamo conoscere il pensiero del suo gruppo.

MONTALBANO, relatore di minoranza. In altri interventi ho sostenuto la tesi dell'enfiteusi perpetua obbligatoria. Si è detto questa sera che coloro i quali votassero l'emendamento proposto dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri, sarebbero in contrasto con quanto abbiamo sostenuto noi della minoranza.

In particolare, io ho scritto una relazione al progetto di legge ed ho fatto una relazione orale in pubblica seduta.

Noi siamo stati sempre per l'enfiteusi e da questo punto di vista siamo perfettamente coerenti. Brevemente debbo ricordare, non posso farne a meno, che non siamo stati noi soli ad essere favorevoli all'enfiteusi. Nel 1921, dal Ministro dell'agricoltura Micheli, appartenente al Partito popolare (oggi della Democrazia cristiana) fu presentato al Parlamento un disegno di legge, che istituiva la concessione obbligatoria in enfiteusi non solo

per i beni degli enti morali, ma anche per i terreni dei proprietari che si trovassero in determinate condizioni. Il disegno di legge fu presentato il 10-agosto 1922 al Senato, ma non fu mai discusso per l'affermarsi al potere del fascismo.

Per quanto riguarda l'enfiteusi in rapporto alla Costituzione, brevemente ricordo quanto di sostanziale ho già detto nel mio intervento in questa Assemblea. La Costituzione — si dice — stabilisce il limite all'estensione della proprietà, non al contenuto della proprietà stessa. Ma è facile obiettare che, se la Costituzione fa obbligo alla legge di limitare la proprietà eccedente un determinato limite, non si capisce perché non si debba consentire la soluzione dell'enfiteusi, con la quale si trasferisce al contadino non il diritto di proprietà, ma soltanto l'oggetto della proprietà stessa. L'enfiteusi è un diritto reale di godimento su cosa altrui; con l'enfiteusi il diritto di proprietà resta completamente svuotato da ogni contenuto economico. Diritti reali sono anche l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali, etc.. Questi diritti possono essere istituiti non solo per contratto, ma anche per legge; la legge, cioè, può imporre alla proprietà un diritto reale coattivo.

La Costituzione ha voluto dare ai contadini il possesso delle proprietà eccedenti determinati limiti, senza nulla stabilire circa il diritto di proprietà del terreno scorporato. In base all'articolo 44 della Costituzione è possibile istituire l'enfiteusi perpetua coattiva; quindi, ritengo che non ci sia nessuna contraddizione tra quello che noi sosteniamo stasera e quello che abbiamo sostenuto in precedenza. Noi abbiamo detto che non c'è contrasto — è evidente — con quanto stabilisce l'articolo 44 della Costituzione, che rileggo: « Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione, secondo le regioni e le zioni agrarie, promuove e impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive ; aiuta la piccola e media proprietà ».

Sono due parti distinte: nella prima si dice che bisogna dare la terra ai contadini; nella seconda, l'articolo 44 della Costituzione stabilisce che bisogna aiutare la piccola e media proprietà. Noi siamo favorevoli all'emanazione di quelle leggi che concedano le maggiori

agevolazioni alle piccole e medie proprietà collettive e siamo favorevoli all'enfiteusi. Abbiamo sostenuto, insomma, la costituzione in Sicilia della piccola economia contadina, il che significa creare la piccola proprietà, o dare la terra ai contadini in enfiteusi perpetua obbligatoria. Quindi, non siamo assolutamente in contrasto con quanto abbiamo sostenuto anche in quell'ordine del giorno, che abbiamo approvato il 23 novembre 1949.

Questa sera si pone una nuova questione: quella del demanio. Noi abbiamo sostenuto che la riforma che vogliamo in Sicilia è una riforma piccolo-borghese. La questione che si pone, quindi, è questa: usciamo dai limiti della riforma piccolo-borghese, secondo la quale si deve dare la terra ai contadini o in proprietà o in enfiteusi, quando votiamo lo emendamento Napoli-Castrogiovanni per la istituzione del demanio regionale? Questo è il problema essenziale.

Se dovessimo, votando questo articolo, essere per una riforma che vada al dilà di quella piccolo-borghese, di cui abbiamo parlato, evidentemente saremmo in contrasto con noi stessi. Io ritengo che, votando l'emendamento Napoli-Castrogiovanni per il demanio regionale, non siamo in contrasto con quanto abbiamo sostenuto in altre occasioni, perché per noi il demanio regionale non è altro che un mezzo per dare la terra ai contadini o in proprietà o in enfiteusi, e non già un mezzo per avviarcì verso la creazione della proprietà collettiva.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Benissimo.

CALTABIANO. I coltivatori diretti hanno detto che non vogliono rapporti diretti con i proprietari.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Sarebbe stato opportuno rinviare a domani la discussione perché alcune osservazioni fatte dall'onorevole La Loggia e l'intervento degli onorevoli Ausiello ed Alessi, rendevano possibile, secondo me, un accordo, mentre prima di questi interventi tale possibilità non c'era. Che cosa ha detto l'onorevole La Loggia? Voi vi preoccupate — diceva questi — creando il demanio, delle conseguenze di quell'emendamento secondo il quale si consente la vendita entro tre mesi della terra eccedente il limite. Diceva l'onorevole La Loggia che a questo si potrebbe rimediare in altra maniera. Ora noi

votiamo per l'emendamento Napoli-Castrogiovanni appunto perchè, creando il demanio regionale, intendiamo eliminare tutte le conseguenze, infoste per i contadini, derivanti da quell'articolo. Questa è la fondamentale preoccupazione nostra: è evidente che i proprietari non venderanno, in base a quell'articolo, la terra ai contadini; perlomeno non la venderanno ai poveri o ai braccianti che non hanno soldi.

ALESSI. Sarebbe interessante: come lo evitate?

MONTALBANO, relatore di minoranza. Quando abbiamo votato il limite di 200 ettari per la proprietà latifondistica, limite estensibile ai 300 ettari in certi casi, noi abbiamo voluto colpire il latifondo s'ciliano, non c'è dubbio. Votando quel limite, siamo stati d'accordo nel dire che intendiamo colpire l'economia latifondistica siciliana, il feudo. Ammettendo la vendita, non c'è dubbio che è possibile — anche attraverso tale vendita — che venga colpito il latifondo; cioè, non esisterà più, almeno per un certo periodo, la grande proprietà fonciaria anche se i proprietari stessi spontaneamente si sbarazzeranno della loro proprietà, vendendola per evitare l'espropriazione.

Però, non dovevamo risolvere soltanto il problema di spezzare puramente e semplicemente la grande proprietà terriera. Dovevamo risolvere l'altro problema, previsto dall'articolo 44 della Costituzione, relativo alla necessità di dare la terra ai contadini poveri e ai braccianti. Ora non c'è dubbio che attraverso la vendita non si può assolvere questo compito che è stabilito dalla Costituzione. Ed allora in che modo l'emendamento Napoli ed altri può r'mediare al male derivante dall'articolo che autorizza il proprietario a vendere entro tre mesi la terra eccedente il limite? Votando l'emendamento proposto degli onorevoli Napoli - Castrogiovanni, Caltabiano ed altri per l'istituzione del demanio regionale, non c'è dubbio, secondo me, che i contadini non avranno più l'interesse di andare a comprare.

ALESSI. Al contrario.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Bisogna distinguere i contadini ricchi dai contadini poveri e dai braccianti. La posizione e degli uni e degli altri è diversa. I contadini ricchi, evidentemente, cercheranno ancora di

comprare le terre che i proprietari vogliono vendere. Però, finora, la gara non è stata soltanto tra i contadini ricchi¹, ma anche fra i contadini poveri, i quali facevano di tutto e fanno di tutto per trovare denaro, contraendo anche debiti; allo scopo di avere, anche essi, una piccola parte di terra, due ettari, anche meno. Ora questa gara, da questo punto di vista, non c'è dubbio che cesserà completamente. resteranno in lizza soltanto i contadini ricchi e i rappresentanti di altri ceti sociali, i quali dispongono di capitali liquidi o investiti in fabbriche o in beni di altra natura; ma essi, no navendo terre sufficienti, possono utilizzare la loro ricchezza comprando terre.

Ora, votando per l'emendamento Napoli-Castrogiovanni, intendiamo votare per un demanio feudale oppure no? Questo è il problema posto dall'onorevole Alessi, il quale poco fa ha detto che, votando l'emendamento Napoli-Castrogiovanni, noi della sinistra voteremmo stasera per un demanio feudale.

Io nego completamente questa affermazione e dico che, se ciò fosse vero, se questa sera votando l'emendamento si venisse a creare un demanio di tipo feudale, cioè tale da garantire i grossi proprietari, non c'è dubbio che favorevoli all'emendamento Napoli-Castrogiovanni sarebbero i proprietari. Invece, essi sono nettamente, recisamente contrari a questo emendamento. Non c'è dubbio, dunque, che l'emendamento non tende a costituire un demanio feudale, che garantisca i grossi proprietari, ma rappresenta uno strumento idoneo a dare, per sempre, la terra ai contadini, senza che, da questo punto di vista, ci sia alcun vincolo per i contadini i quali godranno di tutti gli altri diritti loro concessi dal Codice civile. Per queste ragioni e con questi chiarimenti dichiariamo di votare a favore dell'emendamento Napoli-Castrogiovanni.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Castrogiovanni, Gallo Conchetto, Caltabiano, Guarnaccia, Lo Presti, Costa, Marino, Lanza, Nicastro, Bonfiglio, Di Cara, Colajanni Pompeo e Adamo Ignazio hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 29 bis Napoli ed altri.

D'ANGELO. Da chi è stata chiesta?

STARRABBA DI GIARDINELLI. Da chi è stata chiesta questa votazione a scrutinio se-

greto? La prego di rileggere i nomi (Commenti)

COLAJANNI POMPEO. Noi l'abbiamo chiesta, per consentire a qualcuno di voi di assumere la giusta posizione.

D'ANGELO. Voi siete quelli che sostenete l'appello nominale perché si sappia chiaramente l'esito della votazione.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Lasciamo stare! Questa è una questione vecchia.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta sull'articolo 29 bis Napoli ed altri, che rileggo:

Art. 29 bis.

Demanio agricolo regionale

« I terreni di cui agli articoli 18 e seguenti sono conferiti al Demanio agricolo della Regione, che li utilizza o li assegna secondo le disposizioni del Capo II del presente titolo.

Il Demanio agricolo della Regione è amministrato dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia. »

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE Comunico all'Assemblea che la votazione deve ritenersi nulla, essendosi riscontrato nelle urne un numero di palline

superiore a quello dei votanti. La votazione sarà, pertanto, ripetuta all'inizio della seduta successiva.

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Ignazio - Aiello - Alessi - Ardizzone - Ausiello - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Bonfiglio - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Cacopardo - Caligian - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - D Cara - Drago - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Concetto - Gallo Luigi - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti - Luna - Majorana - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Marotta - Milazzo - Mineo - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Semeraro - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Verducci Paola.

La discussione del disegno di legge proseguirà nella seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia. » (401)

La seduta è tolta alle ore 23,25.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - PALERMO